

APPENDICI

Appendice n. 1 – Definizioni

Appendice n. 2 – Criteri Generali di Ammissibilità

Appendice n. 3 – Aiuti per la tutela dell’ambiente in esenzione

Appendice n. 4 – Disciplina delle Aggregazioni

**Appendice n. 5 – Linee Guida per la relazione riguardante le Tipologia di Intervento E,
F e G**

Appendice n. 6 – Schema di Atto di Impegno

Appendice n. 7 – Disciplina delle Aggregazioni

Appendice n. 8 – Informativa Privacy

APPENDICE n. I – Definizioni**Appendice n. I – Definizioni**

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nell'Avviso sono utilizzate le seguenti definizioni

Impresa, Impresa Unica e MPMI

«**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma e natura giuridica (pubblica o privata) e compresi i titolari di partita IVA («**Liberi Professionisti**»). Possono essere tali anche enti pubblici o altre persone giuridiche non iscritte al **Registro delle Imprese**.

«**Impresa Unica**»: l'insieme di **Imprese**, come definito all'art. 2 (2) del **De Minimis** al fine del rispetto dei massimali, tra le quali al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito esista almeno una delle relazioni seguenti:

- un'**Impresa** detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra **Impresa**;
- un'**Impresa** ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra **Impresa**;
- un'**Impresa** ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra **Impresa** in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'**Impresa** azionista o socia di un'altra **Impresa** controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra **Impresa**, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le **Imprese** fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre **Imprese**, sono anch'esse ricomprese nell'**Impresa Unica**.

«**MPMI**»: (Micro, Piccola e Media Impresa) l'**Impresa**, compresi i **Liberi Professionisti**, che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del RGE (Definizione di PMI) ed in particolare i parametri previsti per le «**Medie Imprese**» di seguito riportati. Tra le MPMI sono «**Medie Imprese**» quelle che non rispettano anche i minori parametri specifici che definiscono le «**Piccole Imprese**» e sono «**Micro Imprese**» le **Piccole Imprese** che soddisfano anche i minori parametri specifici che le definiscono tali.

Dimensione/parametri	Occupati (ULA)	Fatturato annuo	Tot. attivo di bilancio
Micro Impresa	< 10	≤ € 2 Mln	≤ € 2 Mln
Piccola Impresa	<50	≤ € 10 Mln	≤ € 10 Mln
Media Impresa	<250	≤ € 50 Mln	≤ € 43 Mln

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato 1 del **RGE** e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché in tutta la disciplina applicabile:

- gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («**ULA**»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell'**Ultimo Bilancio**;
- è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività);
- se un'**Impresa** supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
- per le **Imprese non Autonome** dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle **Imprese** che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito, sono **Imprese Collegate** e, pro quota, delle **Imprese** che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito, sono **Imprese Associate** (e delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono loro **Imprese Collegate**);
- un'impresa non è una **MPMI** se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell'Allegato I al **RGE** per le **Imprese Associate**.

A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

«**Imprese Collegate**»: in conformità all'allegato I al **RGE** e all'art. 2 (2) del **De Minimis**, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano la definizione di **Impresa Unica** ed inoltre le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo "stesso mercato rilevante" o su "mercati contigui".

APPENDICE n. I – Definizioni

Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

«**Imprese Associate**»: in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le limitate eccezioni ivi previste¹, sono tutte le imprese non classificate come **Imprese Collegate** tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più **Imprese Collegate**, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

«**Impresa Autonoma**»: qualsiasi impresa non classificata come **Impresa Associata** o come **Impresa Collegata** ai sensi dell'Allegato I al RGE.

«**Grande Impresa**»: qualsiasi impresa non classificata come **MPMI** ai sensi dell'Allegato I al RGE.

«**Liberi Professionista**» o «**Titolare di Partita IVA**»: soggetto giuridico equiparato alle **Imprese** dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Avviso per le **Imprese** si intende applicata anche ai Liberi Professionisti.

Normativa ambientale, inclusa l'energia e APEA

«**Acque Reflue Industriali**»: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i);

«**APEA**»: le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate come definite dall'art. 2 delle **Linee Guida** (riapprovate nel loro testo **vigente con DGR 45 dell'11 febbraio 2020**).

«**Autoconsumo**»: il consumo di energia prodotta dal consumatore medesimo. Un Investimento per la produzione di energia destinata all'**Autoconsumo** si intende, ai fini del presente **Avviso**, quello che ha una capacità di produrre energia che non supera il 50% dei consumi medi del richiedente negli ultimi due anni. Fermo restando tale limite quantitativo può essere considerato **Autoconsumo** anche quello realizzato collettivamente in conformità alla disciplina relativa agli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” e alle “comunità di energia rinnovabile” di cui ai p. 15 e 16 della Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, qualora recepita nell'ordinamento italiano entro il termine ultimo per la presentazione delle Domande e concretamente applicabile a tale data.

«**Cogenerazione**» o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica (art. 2 p. 108 del **RGE**);

«**Diagnosi Energetica**»: l'analisi realizzata e sottoscritta da un Esperto di Gestione Ambientale in conformità alle specifiche di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/ 27/UE sull'efficienza energetica/102/2014) e che pertanto adotta i criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247, parti da 1 a 4.

«**Documento APEA**»: il progetto che definisce gli obiettivi e le finalità specifiche di un'**APEA** da sottoscrivere da parte di tutti i **Soggetti Aderenti all'APEA**, come definito nelle **Linee Guida**.

«**Efficienza Energetica**»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico; (art. 2 p. 103 del **RGE**);

¹ Non sono considerate **Imprese Associate** i soci che detengono una partecipazione in misura pari o superiore al 25%, ma comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate **Imprese Collegate**), che rientrano nelle seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (*business angels*) – a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti.

APPENDICE n. I – Definizioni

«**End of Waste**» (“Cessazione della qualifica di rifiuto”): un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa tutti i seguenti criteri specifici:

- la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

«**Linee Guida**»: le “Linee Guida per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nel Lazio” approvate con DGR n. 349 del 14 luglio 2015 così come modificate con la DGR n. 654 del 17 ottobre 2017, la DGR 362 dell’11 giugno 2019 e la DGR n. 45 dell’11 febbraio 2020 che ha riapprovato il testo modificato.

«**Norma dell'Unione**» una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale; o l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, «**BAT**») e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT (art. 2 p. 129 del **RGE**)

«**Portale Green Lazio**»: il portale previsto dalle **Linee Guida** per richiedere il formale riconoscimento di un progetto di **APEA** e per promuovere e valorizzare il contributo delle **APEA** all’economia circolare, alla simbiosi industriale e allo sviluppo economico e tecnologico sostenibile. Al portale regionale si accede dalla home page del sito istituzionale della Regione Lazio selezionando “Sviluppo Economico” tra la lista degli “Argomenti” (in alto sulla home page) e quindi selezionando l’icona “Green Economy” del portale, presente a destra sotto la dizione “in evidenza”.

«**Preparazione per il Riutilizzo**»: : le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento («**Riutilizzo**») (art. 183, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i). Ai fini del presente **Avviso** gli **Investimenti** per la **Preparazione per il Riutilizzo** sono ammissibili, ma solo se nel Progetto tale preparazione è funzionale all’effettivo **Riutilizzo**.

«**Presidente dell’APEA**»: la persona fisica che ai sensi delle **Linee Guida** rappresenta l’**APEA** ed i suoi **Soggetti Aderenti**, in particolare nei confronti della **Regione Lazio**. Fino al formale riconoscimento dell’**APEA** da parte della Regione Lazio è **Presidente** designato dell’**APEA** la persona fisica che ha richiesto tale riconoscimento per un progetto di **APEA** ai sensi delle **Linee Guida** e degli atti amministrativi conseguenti, utilizzando il **Portale Green Lazio** e ivi qualificandosi presidente o legale rappresentante del progetto di **APEA**.

: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento («**Riutilizzo**») (art. 183, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i). Ai fini del presente **Avviso** gli **Investimenti** per la **Preparazione per il Riutilizzo** sono ammissibili, ma solo se nel Progetto tale preparazione è funzionale all’effettivo **Riutilizzo**.

«**Prevenzione della Produzione di Rifiuti**»: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti (art. 183, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i);

«**Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili**»: la produzione di energia tramite impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’energia elettrica prodotta da detti sistemi. Per **Fonti Rinnovabili** si intendono le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas.

APPENDICE n. I – Definizioni

«**Regolamento di Adesione e Gestione dell’APEA**»: è uno specifico regolamento approvato dalla Regione con il quale è gestita l’APEA in linea con i contenuti e le finalità espresse nelle **Linee Guida** e con la normativa di riferimento applicabile. Il Regolamento è sottoscritto da ciascun **Soggetto Costituente l’APEA**.

«**Riciclaggio**»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento (art. 183, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i). Ai fini del presente **Avviso** si intende tale anche la rigenerazione degli oli usati: ovvero qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli (di cui alla lettera v) del medesimo comma del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i). Ai fini del presente **Avviso** include la preparazione prima del recupero (compreso nella lettera s) del medesimo comma del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i), ma solo se nel **Progetto** tale operazione è funzionale all’effettivo **Riciclaggio**.

«**Rifiuti**»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi (art. 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i).

«**Rifiuti Speciali**»: i **Rifiuti** che sono classificati come tali dal comma 3 dell’art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Non sono tali i **Rifiuti** assimilati a quelli urbani e pertanto soggetti alla regolamentazione in materia di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani e al relativo sistema di gestione e tariffario (Tassa o Tariffa sui rifiuti, Ta.Ri).

Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (art. 183, comma 1, lettera r) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i).

«**Soggetto Aderente all’APEA**»: il soggetto giuridico che ha sottoscritto il **Regolamento di Adesione e Gestione dell’APEA** approvato dalla Regione Lazio in conformità alle **Linee Guida**. Per «**Impresa Aderente all’APEA**» si intende tale soggetto che è un’**Impresa**.

«**Sottoprodotto**»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’ articolo 184-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, vale a dire:

- a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

«**Teleriscaldamento e Teleraffreddamento Efficienti sotto il Profilo Energetico**»: un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente secondo la definizione di cui all’articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE. In questa definizione rientrano gli impianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell’utente (art. 2 p. 124 del **RGE**).

Altre definizioni

«**Aggregazione Stabile**»: le persone giuridiche con rappresentanza esterna, propria responsabilità patrimoniale, iscritte al Registro delle Imprese Italiano ed aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività nell’interesse dei propri partecipanti quali tipicamente Società Consortili, Consorzi e Contratti di Rete cd. “soggetto”.

«**Aggregazione Temporanea**»: Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) o Consorzi e Contratti di Rete cd. “contratto” senza rappresentanza esterna e responsabilità patrimoniale propria.

«**Aree di crisi complessa**»: i Comuni del Lazio riconosciute aree di crisi industriale complessa dal MISE ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e dell’articolo 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2013, vale a dire che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale

APPENDICE n. I – Definizioni

nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale. Le **Aree di Crisi Complessa** del Lazio comprendono i comuni dei Sistemi locali di Frosinone e Rieti come di seguito elencati:

Area di crisi complessa “Area industriale di Frosinone”: Decreto Ministeriale MISE 12 settembre 2016.

- 37 Comuni della Provincia di Frosinone: Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano.
- 9 Comuni della Provincia di Roma: Ardena, Carpineto Romano, Colferro, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni, Vallepietra, Valmontone.

Area di crisi complessa “Sistema Locale del Lavoro di Rieti”: Decreto Ministeriale MISE 13 aprile 2011

- 44 Comuni della Provincia di Rieti: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Casaprota, Castel di Tora, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Colle di Tora, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Fiamignano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Marcellino, Micigliano, Monte San Giovanni in Sabina, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Morro Reatino, Orvinio, Paganico Sabino, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Scandriglia, Torricella in Sabina, Varco Sabino.

«**Aiuto di Stato**» o «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ivi compresi, ai sensi dell’art. 2 (13) del **REG SIE**, gli **Aiuti** a titolo «**De Minimis**» di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” (GUUE L352/1 del 24.12.2013).

«**Avviso**»: è il presente avviso pubblico che ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione degli **Aiuti** stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche dei **Progetti** sovvenzionabili e dei **Costi Ammissibili**, la forma e la misura dell’**Aiuto**, i destinatari che possono beneficiarne, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei **Beneficiari** e i motivi e le modalità di revoca e di recupero dell’**Aiuto**. A tal fine disciplina, inoltre, le funzioni della struttura regionale competente, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le attività Produttive («**Direzione Regionale**») e dell’autorità di gestione («**AdG**») del POR FESR Lazio 2014-2020 ai sensi dell’art. 123 e ss. del **REG SIE** e quelle di Lazio Innova a cui sono affidati i compiti di organismo intermedio di cui all’art. 2 (18) del medesimo **REG SIE**.

«**Atto di Impegno**»: l’Atto che regola i rapporti fra Lazio Innova e il **Beneficiario** in linea con quanto previsto con l’art 125 comma 3 lettera c) del **REG SIE**, redatto in conformità con lo schema riportato in Appendice 6.

«**Beneficiario**»: il soggetto giuridico a cui è concesso l’**Aiuto** e il contributo **POR** previsto dall’**Avviso**, ai sensi dell’art. 2 (10) del **REG SIE**.

«**Bilanci**»: per i soggetti privati si intendono i bilanci depositati al **Registro delle Imprese Italiano** ai sensi dell’art. 2435 del c.c. o, per i soggetti privati non tenuti a tale deposito, le dichiarazioni dei redditi presentate alle autorità fiscali. Per i soggetti pubblici si intendono i rendiconti approvati ai sensi della normativa sulla contabilità pubblica loro applicabile. Per «**Ultimo Bilancio**» si intende l’ultimo bilancio, a seconda dei casi, depositato, presentato o approvato.

«**Commissione Tecnica di Valutazione**»: l’organismo collegiale deputato ad effettuare le valutazioni delle richieste presentate a valere sull’**Avviso**, nominato dall’**AdG** e composto da: l’**AdG**, che lo presiede, il dirigente dell’Area regionale competente, il Direttore Generale di Lazio Innova, o loro delegati, e da due esperti.

«**CUP**»: Il Codice Unico di Progetto che identifica un progetto d’investimento pubblico, inclusi gli incentivi a favore di attività produttive, introdotto con l’art. 11 della legge n.3/2003.

«**Data di Concessione**»: è la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio («**BURL**») del provvedimento di concessione dell’**Aiuto**.

«**De Minimis**»: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “De Minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l’altro e con eccezioni, che l’importo complessivo degli aiuti **De Minimis** concessi da uno Stato membro a un’**Impresa Unica** in termini di equivalente sovvenzione lorda, non può superare 200.000,00 Euro nell’arco dell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (in caso di imprese operanti nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi tale soglia è ridotta a 100.000,00 euro).

APPENDICE n. I – Definizioni

«**Destinatario**»: le fattispecie di soggetti giuridici a cui è concedibile l'**Aiuto** previsto dall'Avviso.

«**Dichiarazioni**»: documenti da allegare alla **Domanda**, da redigersi in conformità ai modelli appropriati riportati nell'allegato all'**Avviso** e seguendo le indicazioni ivi riportate, da sottoscrivere con **Firma Digitale** da parte del **Legale Rappresentante** del **Richiedente** indicato.

«**Disciplina Privacy**»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali («**GDPR**») e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).

«**Disciplina Trasparenza**»: l'art 115, comma 2 del REG **SIE**, il Decreto Legislativo n. 33 del 14 aprile 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), dall'art. 1 comma 125 quinquies della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotti dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58), dall'art. 20 della Legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996 e, nel caso di Aiuto superiore a 500.000 Euro, dall'art. 9 (1) (c) del RGE con riferimento alle informazioni ivi indicate nell'allegato

«**Domanda**»: istanza di richiesta dell'**Aiuto**, da redigersi in conformità al modello riportato nell'Allegato all'**Avviso** e seguendo le indicazioni ivi riportate, da sottoscrivere con **Firma Digitale** da parte del **Legale Rappresentante** del **Richiedente**, se in forma singola, o del Richiedente Mandatario e presentare con le modalità indicate nell'Avviso e seguendo le indicazioni riportate nell'Allegato all'Avviso. L'invio della **Domanda** con le modalità indicate nell'**Avviso** costituisce il presupposto per l'avvio del procedimento amministrativo.

«**Fatturato**»: il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni indicato, ai sensi dell'art. 2425 c.c. lettera A) 1), nel conto economico dell'**Ultimo Bilancio** di esercizio depositato, o, per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle entrate.

«**Fideiussione**»: fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione richiesta maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data ultima prevista dall'Avviso per la conclusione e la rendicontazione del **Progetto**, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema. Potrà essere utilizzato, in quanto compatibile, lo schema approvato dalla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014, adattandolo ove necessario.

«**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, ss.mm.ii. e relative norme tecniche).

«**Formulario**»: modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dall'**Avviso** per la valutazione del **Progetto** presentato e della richiesta di contributo. Il **Formulario** può essere compilato solo on-line attraverso il sistema **GeCoWEB** ed un suo fac-simile e le relative istruzioni per la compilazione sono riportate nell'Allegato A all'**Avviso**. Ai fini della rendicontazione e della richiesta di erogazione è necessario compilare il **Formulario** per la rendicontazione, con le modalità indicate nelle "linee guida per la rendicontazione" disponibili nella pagina dedicata del sito www.lazioinnova.it.

«**GeCoWEB**»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l'accesso ai contributi europei e della Regione Lazio, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it, cliccando sul simbolo del gecko presente sulla home page, oppure all'indirizzo <https://GeCoWEB.lazioinnova.it/>. Il sistema permette la registrazione per i soggetti iscritti al **Registro delle Imprese Italiano** attraverso la Carta Nazionale dei Servizi – CNS (smart-card o token USB e relativo PIN rilasciato dalle CCIAA o soggetti da loro abilitati) e, per gli altri soggetti, se in possesso di SPID (il sistema pubblico di identità digitale) attraverso le proprie credenziali, altrimenti mediante una procedura di registrazione dei propri dati anagrafici che consentirà di avere le credenziali di accesso alla piattaforma. Per maggiori informazioni si rimanda alle "istruzioni per la compilazione del Formulario GeCoWEB" disponibili nella pagina dedicata del sito www.lazioinnova.it e alla pagina <http://www.lazioinnova.it/GeCoWEB/>.

«**Investimenti**»: ai sensi del presente Avviso si intendono esclusivamente gli acquisti destinati ad incrementare le immobilizzazioni materiali («**Investimenti Materiali**») e quelli funzionalmente connessi destinati ad incrementare le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto della disciplina civilistica e fiscale e dei principi contabili ivi richiamati.

«**Irregolarità**»: ai sensi dell'art. 2 (36) del REG **SIE**, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione, nazionale o regionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei **Fondi SIE** che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.

«**Legale Rappresentante**»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi, ai fini dell'**Avviso** per **Legale Rappresentante** si intende:

APPENDICE n. I – Definizioni

- nel caso di soggetti iscritti al **Registro delle Imprese Italiano**, la persona fisica che risulta da tale Registro avere i poteri per impegnare legalmente il soggetto iscritto;
- nel caso di **Liberi Professionisti**, il **Libero Professionista** stesso;
- nel caso di persone giuridiche iscritte al Registro delle Imprese di altri Stati membri della UE (imprese estere), il revisore legale o l'avvocato abilitato ad esercitare la professione in Italia a cui è stato conferito l'incarico di rappresentare tale impresa estera, come risulta dall'apposita documentazione allegata al **Formulario** o alla **Domanda**.

«**Mandatario**»: il soggetto che assume l'obbligazione di compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto detto **Mandante**.

«**Mandante**»: il soggetto che conferisce l'obbligazione di compiere uno o più atti giuridici per suo conto ad un altro soggetto detto **Mandatario**.

«**Parti Correlate**»: ai fini dell'**Avviso** si intendono **Parti Correlate** con il richiedente o **Beneficiario** quelle così definite dalla pertinente normativa contabile, salvo che per i rapporti scaturenti dal **Progetto** o comunque ivi chiaramente rappresentati. Sono comunque **Parti Correlate** ai fini del presente Avviso, le **Imprese Collegate** e le **Imprese Associate** al richiedente o **Beneficiario**, a cui sono equiparati il **Mandatario** e i **Mandanti** nel caso di **Aggregazioni Temporanee**, e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci, siano:

- **Legale Rappresentante**, amministratore, o socio del richiedente o **Beneficiario**;
- coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del **Legale Rappresentante**, amministratore, o socio controllante del richiedente o **Beneficiario**.

«**Patrimonio Netto**»: si intende quello indicato, ai sensi dell'art. 2424 c.c. lettera A) del passivo dello stato patrimoniale dell'**Ultimo Bilancio** di esercizio depositato. Per i soggetti non tenuti al deposito del **Bilancio al Registro delle Imprese Italiano**, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In questo ultimo caso il **Patrimonio Netto** si desume sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2423 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante del modello unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso.

«**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. La data di invio della PEC è quella certificata nella ricevuta di avvenuta consegna ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPR n. 68 e dell'art. 37, comma 4, lettera c), del DPCM 30 marzo 2009, relativo quest'ultimo alla validazione temporale dei documenti informatici.

«**Progetto**»: il o gli interventi da realizzare con il sostegno del contributo **POR** di cui al presente **Avviso**.

«**Registro delle Imprese**»: il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio («**Registro delle Imprese Italiano**») ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.

«**Richiedente**»: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede l'**Aiuto** previsto dall'**Avviso**.

«**REG SIE**»: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" (Fondi Strutturali e di Investimento Europei, in breve «**Fondi SIE**»), come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 (GUUE L 193/1 del 30 luglio 2018).

«**RGE**» (Regolamento Generale di Esenzione): il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea (GU UE L 187/1 del 26 giugno 2014), come modificato dal Reg. (UE) 2017/1084.

«**Sede Operativa**»: si intende una unità locale nella quale si realizza l'attività prevista dal **Progetto** sovvenzionato e dove sono ubicate, salvo che per documentabili esigenze tecniche, le strumentazioni, le attrezzature e gli altri beni fisici o, ove localizzabili, immateriali, oggetto del contributo. Il **Beneficiario** deve possedere idoneo **Titolo di Disponibilità** della o delle unità immobiliari adibite a **Sede Operativa** e queste devono risultare munite delle autorizzazioni necessarie per svolgere le attività previste nel **Progetto**. Tale **Sede Operativa** deve risultare al **Registro delle Imprese Italiano** ovvero, per i **Liberi Professionisti**, risultare dalla più recente "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA" inviata all'Agenzia delle Entrate (modello AA9).

APPENDICE n. I – Definizioni

«**Settori Esclusi**»: non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese del settore finanziario e assicurativo (Sez. K ATECO) e le attività immobiliari (Sez. L ATECO). Sono inoltre esclusi gli investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché quelli nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Allegato I del TFUE).

Sono altresì escluse:

- a. le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- b. la produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni di cui al presente punto non si applicano qualora l'attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa;
- c. la fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il **Progetto** sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile;
- d. il gioco di azzardo e la pornografia;
- e. il settore informatico - ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da (a) a (d), oppure
 - il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati, oppure
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.
- f. con riferimento al settore delle scienze della vita: il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici;
- g. le ricerche che utilizzano tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato IA, parte 1 della Dir. 2001/18/CE, finalizzate alla creazione varietale o alla selezione animale per l'impiego in agricoltura.

«**Spese Ammesse**»: l'importo, articolato nelle «**Voci di Spesa**» di cui all'articolo 4 per ciascuna **Tipologia di Intervento** di cui all'articolo 1 dell'**Avviso**, ritenute **Spese Ammissibili** in sede di concessione dell'**Aiuto** allo specifico **Progetto** e da rendicontare interamente.

«**Spese Ammissibili**»: le fattispecie di spese potenzialmente ammissibili agli Aiuti previsti dall'**Avviso**.

«**Spese Effettivamente Sostenute**»: le **Spese Ammesse** relative allo specifico **Progetto** e quindi effettivamente pagate dal **Beneficiario** e rendicontate, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale e delle previsioni dell'**Avviso** e delle "linee guida per la rendicontazione" disponibili nella pagina dedicata all'**Avviso** del sito www.lazioinnova.it.

«**Tecnico Abilitato**»: ingegnere o architetto iscritto al proprio ordine professionale, geometra o perito industriale iscritto al proprio collegio professionale (D.M. 19 febbraio 2007), dottore agronomo, dottore forestale e perito agrario iscritto al proprio collegio professionale (Circolare 31 maggio 2007).

«**Tipologie di Intervento**»: le tipologie di **Investimenti** e degli altri interventi di natura accessoria di cui all'art. 1 del presente Avviso.

«**Titolo di Disponibilità**»: qualsiasi titolo, la cui scadenza non sia inferiore alla durata del **Progetto**, di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del c.c. con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall'**Avviso** il possesso del **Titolo di Disponibilità**, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art.18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro.

«**Variazioni Oggettive**»: sono tutte le **Variazioni** al **Progetto**, sia **Sostanziali** che non **Sostanziali**.

«**Variazioni Sostanziali**»: Qualsiasi modifica del **Progetto** che ne alteri i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo con effetti anche sui risultati originariamente previsti e che alteri le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del **Progetto** o che implicino un diverso status del **Beneficiario**. Sono considerate sempre **Variazioni Sostanziali** le **Variazioni Soggettive**.

«**Variazioni non Sostanziali**»: le **Variazioni Oggettive** del **Progetto**, introdotte successivamente alla concessione dell'**Aiuto**, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e finanziabilità del **Progetto**, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del **Progetto** ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Possono essere apportate, nel rispetto del quadro delle **Spese Ammesse** in sede di concessione

APPENDICE n. I – Definizioni

dell'**Aiuto**, senza necessità di approvazione da parte della Regione Lazio e/o di Lazio Innova, che si limita a registrare e verificarne i contenuti nel rispetto dei limiti e modalità previste dal presente **Avviso**. Devono essere, contenute nel limite del 10% delle **Spese Ammesse** da rendicontare (salvo ulteriori limitazioni specifiche per categoria/tipologia di costi e lavorazioni che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati previsti), e devono essere evidenziate (una ed una sola volta) nel quadro riepilogativo del **Progetto** presentato in sede di rendicontazione per la richiesta di erogazione a saldo.

«**Variazioni Soggettive**»: Le variazioni che implicano un diverso status giuridico del **Beneficiario** per trasferimento dell'azienda ad un soggetto giuridico terzo (operazioni societarie) o che riguardano la composizione di una **Aggregazione Temporanea**. Le **Variazioni Soggettive** sono sempre considerate **Variazioni Sostanziali**.

«**Zone Assistite**»: le zone designate con la DGR n. 476 del 17/7/2014 nella carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014 – 31.12.2020 ed approvate dalla Commissione Europea con Dec. C (2014) 6424 del 16.9.2014 in cui è possibile concedere gli Aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'art. 14 del RGE. Nel Lazio sono i seguenti comuni: Accumoli, Acquapendente, Amatrice, Anagni, Bolsena, Borbona, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casperia; Cassino, Castelforte, Castel Sant'Elia, Ceccano, Cittaducale, Cittareale, Civita Castellana, Collevécchio, Corchiano, Fabrica di Roma, Ferentino, Forano, Frosinone, Gallese, Greccio, Leonessa, Magliano Sabina, Micigliano, Minturno, Montasola, Montebueno, Montefiascone, Monte Romano, Nepi, Orte, Piedimonte San Germano, Poggio Catino, Ponza, Posta, Rieti, Roccantica, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, San Lorenzo Nuovo, Santi Cosma e Damiano, San Vittore del Lazio, Selci, Stimigliano, Tarano, Tarquinia, Torri in Sabina, Vacone, Ventotene, Villa Santa Lucia e Viterbo.

APPENDICE n. 2 – Criteri Generali di Ammissibilità

Appendice n. 2 – Criteri Generali di Ammissibilità

I. Requisiti da possedere dalla data di presentazione della Domanda:

I.1. da mantenere fino alla Concessione dell’Aiuto:

- a. Aver restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da parte delle autorità statali e regionali, non per effetto di una decisione della Commissione Europea.
- b. Non essere **Imprese in Difficoltà** come definita al comma 18 dell’art. 2 del RGE, vale a dire, e fatte salvo le precisazioni ivi previste, non rientrare in uno o più dei seguenti casi:
 - nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci del Patrimonio Netto diverse dal capitale sociale) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà del Patrimonio Netto, a causa di perdite cumulate;
 - qualora l’Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l’Impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un Piano di ristrutturazione.
 - nel caso di una **Grande Impresa** qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/**Patrimonio Netto** dell’**Impresa** sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell’**Impresa** (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
- c. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii. e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

I.2. da mantenere fino alla data dell’ultima erogazione:

- a. Non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (sostituito dall’art. 452-quaterdecies c.p.), in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

APPENDICE n. 2 – Criteri Generali di Ammissibilità

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Tale requisito deve essere posseduto da tutte le persone fisiche identificate dalla norma, diverse a seconda della tipologia di richiedente e **Beneficiario**, a titolo esemplificativo si tratta del:

- il **Libero Professionista** medesimo, se il richiedente o **Beneficiario** è un **Libero Professionista**;
- il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il richiedente o **Beneficiario** è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
- tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il richiedente o **Beneficiario** è una società in nome collettivo (S.N.C.);
- tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il richiedente o **Beneficiario** è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);
- l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di il richiedente o **Beneficiario** con meno di quattro soci, se il richiedente o **Beneficiario** è un altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del il richiedente o **Beneficiario** con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;
- le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui alle precedenti lettere da c) a e) nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda, qualora il richiedente o **Beneficiario** non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- il responsabile unico del procedimento (RUP) o il dirigente del servizio (dipartimento, etc.) cui il contributo è destinato o comunque riferibile, per gli Enti che non rientrano nei casi precedenti.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il **Legale Rappresentante** di ogni singolo richiedente o **Beneficiario** potrà dichiarare, per quanto a sua conoscenza, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera i), sottoscrivendo tale dichiarazione con **Firma Digitale**, anche con riferimento agli altri Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rilevanti per il richiedente o **Beneficiario**.

APPENDICE n. 2 – Criteri Generali di Ammissibilità

- b. Non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere (c) e (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- c. Non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche.
- d. Non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova SpA, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente.
- e. Non operare o andare ad operare per effetto del **Progetto** nei **Settori Esclusi**.
- f. Non avere ottenuto altri **Aiuti** sul medesimo Progetto in violazione alle disposizioni relative al cumulo.
- g. Non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana.

1.3. da mantenere fino alla scadenza del quinto anno successivo alla data dell'ultima erogazione:

- a. Non essere oggetto di una procedura di recupero, ai sensi dell'art. 71 del **REG SIE**, del sostegno ottenuto da un Programma operativo per effetto di una rilocalizzazione al di fuori dell'area interessata dal programma dell'attività produttiva sostenuta, né trovarsi nelle condizioni che determinano tale procedura.
- b. Adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale a norma dell'art. 7 del **REG SIE**.

2. Requisiti da possedere ai fini della concessione dell'Aiuto:

- a. Possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti. Dopo la concessione dell'**Aiuto** una situazione di irregolarità contributiva non determina la revoca dell'**Aiuto** concesso ma l'applicazione alle erogazioni delle compensazioni previste dall'art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto compatibile.

3. Requisiti da possedere ai fini della stipula dell'Atto di Impegno:

- a. Ove applicabile, insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla **Disciplina Antimafia** o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, della medesima Disciplina.

4. Requisiti da possedere ai fini della concessione dell'Aiuto e fino alla data dell'ultima erogazione:

- a. Osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di: (i) disciplina sulla e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ii) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale e (vi) tutela dell'ambiente. Si rammentano in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.

APPENDICE n. 2 – Criteri Generali di Ammissibilità

5. Requisiti da possedere alla data delle erogazioni:

- a. Insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla **Disciplina Antimafia** o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, della medesima Disciplina.
- b. Possedere la o le **Sedi Operative** nel territorio della regione Lazio ove realizzare le attività previste nel Progetto, in base ad idoneo **Titolo di Disponibilità**.
- c. Non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un **Aiuto** ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, avendo restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf").

APPENDICE n. 3 – Aiuti per la tutela dell’ambiente in esenzione**Appendice n. 3 – Aiuti per la tutela dell’ambiente in esenzione**

Nella tabella che segue, alle **Tipologie di Intervento** individuate nell’articolo 1 dell’**Avviso** sono associati i relativi regimi di aiuto attivabili ai sensi del **RGE** fra quelli presenti nella sezione 7 “*Aiuti per la tutela dell’ambiente*” (oggetto di approfondimento nel seguito) e, per completezza di informazione, le altre categorie di **Aiuti** del **RGE** previste dall’**Avviso**.

Tipologia di Intervento	Art. RGE
A. Investimenti per l’ Efficienza Energetica	Art. 38, 40 e 46
B. Investimenti per la Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili destinata all’ Autoconsumo	Art. 41
C. Investimenti per la riduzione di emissioni inquinanti	Artt. 36 o 37
D. Investimenti per il risparmio e/o il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle Acque Reflue Industriali	Artt. 36 o 37
E. Investimenti per rendere i propri residui di lavorazione Prodotti o Sottoprodotti	Artt. 36 o 37
F. Investimenti per utilizzare Sottoprodotti di altre Imprese o materiale Riutilizzato o Riciclato nel proprio ciclo produttivo in luogo di materie prime convenzionali	Artt. 36 o 37
G. Investimenti per la Preparazione al Riutilizzo o il Riciclaggio di determinati Rifiuti Speciali	Art. 47
H. Investimenti per la riduzione di altri impatti ambientali, diversi da quelli precedenti	Artt. 36 o 37
I. Altri Investimenti strettamente strumentali a uno o più Investimenti rientranti nelle Tipologie di Intervento precedenti	Artt. 17
K.1 Studi ambientali e servizi di natura non ordinaria e routinaria	Art. 49
K.2 Servizi per l’ottenimento di certificazioni energetiche o ambientali	Art. 18
L. Avviamento di iniziative imprenditoriali dedicate a perseguire le finalità dell’APEA	Art. 22

La maggior parte degli “*Aiuti per la tutela dell’ambiente*” prevede che le **Spese Ammissibili**, a cui applicare l’intensità di **Aiuto** prevista, sono l’intero **Investimento** (acquisto di beni ammortizzabili) solo nel caso in cui questo è “distinto”, come di seguito meglio precisato ed esemplificato per le singole categorie di **Aiuto**, mentre nella maggior parte dei casi le **Spese Ammissibili** sono solo quelle “supplementari” rispetto ad un **Investimento** avente le medesime caratteristiche tecniche (capacità produttiva, etc.), ma meno rispettoso dell’ambiente.

In quest’ultimo caso ai costi dell’**Investimento** “non supplementari” si può applicare l’intensità di **Aiuto** prevista dall’art. 17 del **RGE** (20% per le **Piccole** e **Micro Imprese** e 10% per le restanti **MPMI**) o applicare il 50% a titolo di **De Minimis** previsto dall’**Avviso** fermo restando il rispetto del relativo massimale (di norma 200.000 Euro).

La relazione che quantifica gli impatti ambientali del **Progetto** redatta da un auditor ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento Europeo EMAS o, per i **Progetti** che prevedono **Investimenti** esclusivamente rientranti nelle **Tipologie di Intervento** A o B, la **Diagnosi Energetica**, deve specificare i

APPENDICE n. 3 – Aiuti per la tutela dell’ambiente in esenzione

motivi per cui **si applica o non si applica il metodo dei “costi supplementari”** (es. perché il bene oggetto di sostituzione è ammortizzato per meno del 70% - si vedano gli esempi successivi) oppure indicare le caratteristiche tecniche di un **Investimento** rispettoso delle **Norme dell’Unione** (inclusi quelli previsti dalle **BAT**), ma meno rispettoso dell’ambiente. In quest’ultimo caso andrà fornito anche il preventivo relativo a tale **Investimento** meno rispettoso dell’ambiente che raffrontato a quello che si intende agevolare determina i “costi supplementari”.

Aiuti per l’efficiamento energetico

Per **Efficienza energetica** si intende “*la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una misura volta al miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico*” (definizione 102, art. 2 del **RGE**).

L’art. **38** del **RGE** dichiara compatibili gli aiuti per gli **Investimenti** che effettuano le **Imprese** per conseguire un livello più elevato di **Efficienza Energetica**, purché direttamente connessi a tale obiettivo. Sono esclusi **Aiuti** finalizzati a conformarsi a norme dell’Unione europea già adottate, anche se non ancora in vigore (a cui si applica eventualmente l’art. 37 del **RGE**).

Individuazione delle Spese Ammissibili.

Le **Spese Ammissibili** corrispondono ai costi degli **Investimenti** supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di **Efficienza Energetica** e sono determinati come segue (si riporta il testo integrale della norma)

*“a) se il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuabile come **investimento distinto** all’interno del costo complessivo dell’investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all’efficienza energetica;*

*b) in tutti gli altri casi, il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuato in riferimento a un **investimento analogo** che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile”.*

La “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” e, in particolare, la nota 48 chiarisce che l’**Investimento** di riferimento deve essere “*un investimento tecnicamente comparabile*”, nel senso di “*un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per il raggiungimento dell’obiettivo)*”.

Se il progetto di **Efficienza Energetica** è rivolto esclusivamente ad aumentare l’**Efficienza Energetica** e in assenza di **Aiuti** non sarebbe stato necessario realizzare alcun **Investimento** da parte del Beneficiario (nel senso che non ci sarebbe stato alcun obbligo in tal senso, né alcuna necessità ai fini del processo produttivo) è possibile considerare i costi totali di **Investimento** come **Spesa Ammissibile**.

Da una attenta lettura delle posizioni assunte dai competenti uffici della Commissione Europea rientra in questo caso la sostituzione di impianti e macchinari (con le medesime caratteristiche tecniche, ancora rispettosi delle **Norme dell’Unione**, ma meno efficienti sotto il profilo energetico) che non devono essere sostituiti perché prossimi al termine del loro ciclo di vita, e che questa prossimità possa essere definita tale per quegli impianti o macchinari che non risultano ammortizzati a fine 2019 in misura pari o superiore al 70% utilizzando le aliquote di ammortamento ordinarie previste dalla normativa fiscale.

Intensità dell’aiuto

Possono essere concessi **Aiuti** per progetti di **Efficienza Energetica** solo se il beneficiario è già conforme a tutte le **Norme dell’Unione** a lui applicabili (ivi incluse le norme adottate ma non ancora in vigore).

APPENDICE n. 3 – Aiuti per la tutela dell’ambiente in esenzione

L’intensità dell’Aiuto è il 30% delle **Spese Ammissibili**, con una maggiorazione del 10% per le **Medie Imprese** o del 20% per le **Piccole Imprese** (incluse le **Micro Imprese**). È consentito un ulteriore aumento del 5 % se l’**Investimento** è ubicato in una **Zona Assistita**.

Esempi di Investimento distinto

Es. n. 1. Installazione di impianti che consentano di ridurre il consumo di carburante in impianti di generazione di energia e calore (comprese unità di cogenerazione), purché la misura determini una riduzione di consumo di energia in linea con la definizione di **Efficienza Energetica** sopra riportata; e ciò indipendentemente dalla natura dell’attività del **Beneficiario**.

Es. n. 2. Sistemi di gestione della flotta di veicoli o di piani di mobilità di un’impresa, a condizione che questi portino ad un ridotto consumo energetico in linea con la definizione di **Efficienza Energetica**. In coerenza con tale definizione, sono in principio ammissibili anche le misure volte al risparmio di carburante nella generazione di elettricità e calore (ivi incluse le unità di cogenerazione) a condizione, appunto, che portino ad un ridotto consumo energetico.

Es. n. 3. Ristrutturazione di immobili industriali. La direttiva 2010/31/UE sulle prestazioni energetiche degli edifici impone un obbligo di adeguamento in caso di “ristrutturazioni importanti”. La ristrutturazione importante non è tuttavia imposta dalla direttiva, né sono fissati termini entro i quali procedere all’adeguamento: essa è dunque a discrezione del proprietario. In considerazione di ciò (libera scelta del proprietario) l’intero costo degli **Investimenti** necessari a raggiungere un livello più elevato di prestazioni energetiche dovrebbe essere considerato costo ammissibile in quanto investimento distinto che non sarebbe stato realizzato senza l’**Aiuto**.

Es. n. 4. Sostituzione di una caldaia meno efficiente con una più efficiente: caso in cui il cui valore risulta ammortizzato per meno del 70% nell’Ultimo Bilancio (applicando le aliquote di ammortamento ordinarie) con uno nuovo. Il costo ammissibile coincide con il costo della nuova caldaia più efficiente in quanto non si sarebbe tenuti alla sostituzione. L’intero investimento non sarebbe dunque realizzato senza l’aiuto.

Es. n. 5. Coibentazione di un edificio. Può essere considerato costo ammissibile l’intero costo se l’edificio potrebbe essere ancora utilizzato senza l’intervento di efficientamento energetico.

Esempi utili alla definizione dello scenario controfattuale (investimento analogo)

N. B. È opportuno precisare che non è in linea con gli scopi della disposizione normativa coprire i costi che l’impresa avrebbe dovuto comunque sostenere.

Es. n. 6. Sostituzione di una caldaia a fine vita: caso in cui il cui valore risulta ammortizzato per il 70% o più a fine 2019 (applicando le aliquote di ammortamento ordinarie) con uno nuovo. Il confronto per l’analisi controfattuale è dato dal costo di una caldaia a norma, ma meno efficiente sotto il profilo energetico rispetto a quella che verrà installata (non ci sarebbe alternativa alla sostituzione e si potrebbe optare per l’investimento meno costoso). Costo ammissibile: la differenza tra i costi di entrambi gli investimenti.

Es. n. 7. Acquisto di un macchinario più efficiente sotto il profilo energetico rispetto ad un macchinario attualmente utilizzato in locazione. Il costo è determinato come differenza fra quello del macchinario più performante ed un macchinario standard con la stessa capacità, dimensione (sotto il profilo della sua capacità produttiva) e durata, anche se l’impresa avrebbe potuto continuare a prendere in locazione il macchinario. Costo ammissibile: la differenza tra i costi di entrambi gli investimenti.

Aiuti per l’innalzamento del livello di tutela ambientale

Rientrano in questa categoria gli **Aiuti** disciplinati dagli **articoli 36 e 37** del **RGE**, che si riferiscono, rispettivamente, agli **Investimenti** finalizzati a superare il livello di tutela ambientale stabilito da **Norme dell’Unione** o in assenza di vincoli unionali e ad anticipare gli obblighi derivanti da norme europee di futura applicazione. Non sono ritenute **Norme dell’Unione** le norme e gli obiettivi fissati a livello dell’Unione vincolanti per gli Stati membri, ma non per le singole imprese.

APPENDICE n. 3 – Aiuti per la tutela dell'ambiente in esenzione

L'art. 36 del RGE dichiara compatibili **Aiuti** agli **Investimenti** che consentano di andare oltre gli obblighi stabiliti dalle norme dell'Unione europea o di perseguire un livello più elevato di tutela ambientale, in assenza di norme europee vincolanti, anche qualora esistano norme nazionali obbligatorie più rigorose.

L'art. 37 del RGE dichiara compatibili aiuti agli **Investimenti** che anticipino obblighi stabiliti da norme europee non ancora in vigore, a condizione che tali **Investimenti** siano stati ultimati almeno un anno prima dell'entrata in vigore delle norme. Un **Investimento** si considera ultimato quando le misure in funzione delle quali è stato realizzato sono state messe in atto e sono in grado di produrre un risultato.

Individuazione delle Spese Ammissibili

Sono ammissibili i costi di **Investimento** supplementari necessari per andare oltre le Norme dell'Unione o, in mancanza di queste, per innalzare il livello di tutela dell'ambiente². Tali costi sono quantificati con riferimento all'intero **Investimento** supplementare, se distinguibile, o come maggior costo rispetto ad un **Investimento** analogo meno rispettoso dell'ambiente che verrebbe realizzato in mancanza dell'**Aiuto**. Il confronto deve essere effettuato con un progetto tecnologicamente comparabile da cui consegue un livello inferiore di protezione ambientale, pur consentendo all'**Impresa** di soddisfare le **Norme dell'Unione** applicabili.

Intensità dell'Aiuto

L'intensità dell'**Aiuto** base ai sensi dell'art. 36 è il 40% delle **Spese Ammissibili** a cui si applicano:

- una maggiorazione del 10% per le **Medie Imprese** o del 20% per le **Piccole Imprese** (incluse le **Micro Imprese**);
- una ulteriore maggiorazione del 5% se l'**Investimento** è ubicato in una **Zona Assistita**.

L'intensità dell'**Aiuto** base è fissata dall'art. 37 nel 10% delle **Spese Ammissibili**, se l'**Investimento** è ultimato più di tre anni prima dell'entrata in vigore della nuova norma e nel 5% delle **Spese Ammissibili**, se l'**Investimento** è ultimato fra uno e tre anni prima. A tale intensità di **Aiuto** base si applicano:

- una maggiorazione del 5% per le **Medie Imprese** o del 10% per le **Piccole Imprese** (incluse le **Micro Imprese**);
- una ulteriore maggiorazione del 5% se l'**Investimento** è ubicato in una **Zona Assistita**.

Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento

L'art. 40 del RGE dichiara compatibili **Aiuti** per **Investimenti** a favore della cogenerazione ad alto rendimento. Gli **Aiuti** sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente se la nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

Individuazione delle Spese Ammissibili.

Le **Spese Ammissibili** corrispondono ai costi supplementari di **Investimento** relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.

Intensità dell'Aiuto

² Fra gli investimenti ammissibili la Commissione include quelli finalizzati alla riduzione dei rumori.

APPENDICE n. 3 – Aiuti per la tutela dell’ambiente in esenzione

L'intensità di **Aiuto** è il 45% delle **Spese Ammissibili**, con una maggiorazione del 10% per le **MPMI** o del 20% per quelle che sono inoltre **Piccole Imprese** (incluse le **Micro Imprese**). È consentito un ulteriore aumento del 5 % se l'**Investimento** è ubicato in una **Zona Assistita**.

Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

Per “energia da fonti rinnovabili” si intende “*energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’energia elettrica prodotta da detti sistemi*” (definizione 109, art. 2 del RGE).

L’art. 41 del RGE dichiara compatibili **Aiuti per Investimenti** – che possono essere realizzati anche da imprese la cui attività principale non consiste nella produzione di elettricità o di calore – in nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas), a condizione che la concessione e l'erogazione dell'**Aiuto** avvengano prima dell'entrata in attività dell'impianto e siano indipendenti dalla quantità di energia prodotta.

Va precisato che l'**Avviso** prevede che tali **Investimenti (Tipologia di Intervento B)** sono agevolabili solo se in presenza di **Investimenti per l’Efficienza Energetica (Tipologia di Intervento A)** e solo se per «**Autoconsumo**». Questo nell’appendice 1 è definito come: il consumo di energia prodotta dal consumatore medesimo. Un **Investimento** per la produzione di energia destinata all’**Autoconsumo** si intende, ai fini del presente **Avviso**, quello che ha una capacità di produrre energia che non supera il 50% dei consumi medi del richiedente negli ultimi due anni.

Individuazione delle Spese Ammissibili.

Le **Spese Ammissibili** corrispondono agli interi costi riferibili alla produzione di energia da fonti rinnovabili, se questi sono individuabili come **Investimento** distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento. Diversamente, le **Spese Ammissibili** corrispondono ai costi supplementari di **Investimento** necessari per la produzione di energia. Nel caso di impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un **Investimento** comparabile meno rispettoso dell’ambiente, le **Spese Ammissibili** sono gli interi costi dell’**Investimento**.

Intensità dell’Aiuto

L'intensità dell’**Aiuto** è il 45% delle **Spese Ammissibili** (o nel 30% nel caso di impianti di piccola dimensione per i quali viene considerato l'intero **Investimento**), con una maggiorazione del 10% per le **Medie Imprese** o del 20% per le **Piccole Imprese** (incluse le **Micro Imprese**). È consentito un ulteriore aumento del 5 % se l'**Investimento** è ubicato in una **Zona Assistita**.

Esempi

Per “impianti su scala ridotta” si intendono impianti di dimensioni così ridotte che non esistono centrali convenzionali tecnicamente comparabili che fungano da investimento di riferimento. Si tratta solitamente di casi in cui gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili sono utilizzati come impianti secondari per integrare l’energia ottenibile da altre fonti (impianti secondari utilizzati al fine di ridurre l’impiego dei principali impianti energetici convenzionali). In questi casi, in assenza di aiuti, lo scenario controfattuale più credibile potrebbe consistere in un maggiore utilizzo di altri impianti o fonti di energia esistenti meno rispettosi dell’ambiente. Un altro esempio è dato da un investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici dalla potenza inferiore ai 200KWp, in quanto non esistono impianti convenzionali tecnicamente comparabili, della stessa capacità.

Gli aiuti possono coprire sia una parte dei costi iniziali di nuovi impianti di produzione elettrica da energie rinnovabili, sia lavori di ricostruzione (ammodernamento o ristrutturazione) di un impianto preesistente, se l'investimento riguarda considerevoli parti dell'impianto e ne allunga il ciclo di vita previsto.

Non sono invece ammissibili le operazioni di manutenzione e di sostituzione di piccoli componenti e parti di un impianto, che hanno luogo nel corso del ciclo di vita dell'impianto.

APPENDICE n. 3 – Aiuti per la tutela dell'ambiente in esenzione

Es. n. 1. Produzione di biocarburanti. Sono ammissibili solo se riguardano la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Sono tuttavia ammissibili gli aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 41 gli aiuti per la produzione di biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione, nonché quelli per le centrali idroelettriche non conformi alla direttiva 2000/60/CE, in particolare all'articolo 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici.

Es. n. 2. Conversione di impianti termici convenzionali in impianti termici alimentati da fonti rinnovabili. Sono ammissibili quando riguardino parti considerevoli dell'impianto e ne prolunghino la durata di vita prevista, o siano necessari per consentire all'impianto di produrre energia da fonti rinnovabili. Non sono invece ammissibili costi di manutenzione e sostituzione di piccoli componenti e parti dell'impianto. In questo caso, per determinare le **Spese Ammissibili**, occorre stabilire lo scenario controfattuale. Se l'impianto termico preesistente è conforme a tutti gli standard vigenti e potrebbe continuare a funzionare utilizzando ad esempio petrolio, senza necessitare di Investimenti in un prossimo futuro, i costi dell'intero Investimento per la conversione in impianto termico alimentato da fonti rinnovabili sono considerati come costi d'**Investimento** supplementari e quindi **Spese Ammissibili**. Se invece l'impianto a petrolio necessita di **Investimenti** per poter continuare a funzionare, le **Spese Ammissibili** vanno calcolati deducendo i costi che il beneficiario dovrebbe sostenere per adeguare l'impianto.

Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico

L'art. 46 del **RGE** dichiara compatibili Aiuti agli Investimenti per installare sistemi di **Teleriscaldamento E Teleraffreddamento Efficienti sotto il Profilo Energetico**.

Per **Teleriscaldamento e Teleraffreddamento Efficienti Sotto I Profilo Energetico** si deve intendere "un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE" (definizione 124, art. 2 del **RGE**).

Il punto 41 definisce il Teleriscaldamento e Teleraffreddamento Efficiente come "un sistema di teleriscaldamento o tele-raffreddamento che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore".

Il punto 42 definisce a sua volta il "riscaldamento e raffreddamento efficiente" come "un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui alla presente direttiva, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione".

N.B. La Commissione ha precisato che un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento efficiente è tale se rispetta contemporaneamente i requisiti di cui ad entrambe le definizioni. Per essere ammissibile agli aiuti ai sensi dell'art. 46 un impianto non deve necessariamente usare solo energie rinnovabili: è sufficiente, sotto questo profilo, che risponda ai requisiti di cui alla definizione 41.

Individuazione delle **Spese Ammissibili**.

Le **Spese Ammissibili** per l'impianto di produzione sono i costi supplementari sostenuti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia rispetto a un impianto di produzione tradizionale. Per la rete di distribuzione sono i costi di **Investimento**.

Intensità dell'**Aiuto**

Per quanto riguarda la quantificazione dell'**Aiuto**, se gli Investimenti riguardano sia l'impianto di produzione sia le relative reti di distribuzione, devono essere considerati **Investimenti** separati, dal momento che a ciascuno di essi si applicano norme e intensità di **Aiuto** specifici.

APPENDICE n. 3 – Aiuti per la tutela dell’ambiente in esenzione

Nel caso dell’impianto di produzione si può raggiungere l’intensità base massima del 45% dei costi ammissibili, con una maggiorazione del 10% per le **Medie Imprese** o del 20% per le **Piccole Imprese** (incluse le **Micro Imprese**). È consentito un ulteriore aumento del 5 % se l’**Investimento** è ubicato in una **Zona Assistita**.

L’importo dell’**Aiuto** per la rete di distribuzione viene invece calcolato con il metodo del deficit di finanziamento, come differenza tra le Spese Ammissibili (quelli per gli **Investimenti** per la realizzazione della rete) e il risultato operativo, valutata ex ante o quantificata a posteriori e compensata mediante un meccanismo di recupero.

Per stabilire i costi supplementari relativi alla ristrutturazione o all’ammodernamento di un impianto tecnicamente a fine vita utile non si può detrarre dal costo dell’impianto efficiente sotto il profilo energetico il valore residuo dell’impianto esistente, ma si devono sottrarre dai costi per la realizzazione dell’impianto efficiente sotto il profilo energetico i costi per l’ammodernamento dell’impianto esistente senza l’adeguamento ai requisiti prescritti dalla Direttiva 2012/27.

Esempi

Sono impianti di **Teleriscaldamento e Teleraffreddamento Efficienti sotto il Profilo Energetico** gli impianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell’utente.

Il finanziamento ai sensi dell’art. 46 del **RGE** della sola rete di distribuzione non è ammissibile, a meno che non sia previsto anche l’adeguamento dell’impianto di produzione: i due investimenti devono cioè essere parti di un unico investimento che potrebbe essere realizzato a stadi in momenti diversi. In altre parole, gli investimenti sulla rete di distribuzione e sull’impianto di produzione possono essere autonomi se, anche in tempi diversi, ma programmati a priori, portano a realizzare o ristrutturare un sistema come sopra definito.

Il sistema non deve esser di proprietà dell’utente: in sostanza, l’autoproduzione è esclusa dall’agevolazione.

Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti

L’art. 47 disciplina gli aiuti agli **Investimenti** per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.

L’**Investimento** deve essere finalizzato a ridurre i rifiuti prodotti da altre imprese; non deve esentare indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della legislazione dell’Unione o nazionale: sono dunque esclusi investimenti per il riciclaggio dei rifiuti prodotti dal Beneficiario degli Aiuti medesimo (l’autoriciclaggio). Inoltre deve trattarsi di materiali che sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell’ambiente e sono esclusi **Aiuti** alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio.

Gli **Aiuti** possono essere concessi solo se gli **Investimenti** vanno al di là dello stato dell’arte, dove per “stato dell’arte” si intende “*un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di stato dell’arte va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell’Unione*” (Punto 158, nota 72 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020).

Individuazione delle Spese Ammissibili.

Le **Spese Ammissibili** corrispondono ai costi d’**Investimento** supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di **Aiuti**. Il costo supplementare (il costo dell’**Investimento** per la tutela ambientale) è individuato in riferimento a un **Investimento** analogo (della stessa capacità), realizzato con tecnologie meno rispettose dell’ambiente, che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’**Aiuto**, in quanto economicamente profittevole. La differenza tra i costi di entrambi gli **Investimenti** corrisponde al costo connesso alla tutela dell’ambiente e costituisce dunque la **Spesa Ammissibile**.

Intensità dell’Aiuto

APPENDICE n. 3 – Aiuti per la tutela dell’ambiente in esenzione

Gli **Aiuti** sono il 35% delle **Spese Ammissibili**, con una maggiorazione del 10% per le **Medie Imprese** o del 20% per le **Piccole Imprese** (incluse le **Micro Imprese**). È consentito un ulteriore aumento del 5 % se l'**Investimento** è ubicato in una **Zona Assistita**.

Aiuti per gli studi ambientali

L’art. 49 del **RGE** dichiara compatibili aiuti agli studi, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli **Investimenti** di cui alla sezione 7 del **RGE**.

Individuazione delle Spese Ammissibili.

Le **Spese Ammissibili** corrispondono ai costi degli studi.

Intensità dell’Aiuto

L'intensità di Aiuto è il 50% delle **Spese Ammissibili**, con una maggiorazione del 10% per le **Medie Imprese** o del 20% per le **Piccole Imprese** (incluse le **Micro Imprese**).

Non sono concessi **Aiuti** per le **Diagnosi Energetiche** obbligatorie ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.102/2014 che recepisce l’art. 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE.

Principio di cumulabilità

È ammissibile il cumulo tra più **Aiuti**, nel caso in cui si tratti di **Costi Ammissibili** diversi o nel limite dell’intensità più elevata prevista dalle disposizioni di riferimento applicabili.

Al di là delle disposizioni che disciplinano gli **Aiuti** in campo ambientale, l’**Avviso** prevede l’applicazione della categoria di aiuto prevista dall’art. 17 “*Aiuti agli investimenti a favore delle PMI*” del **RGE** o con l’intensità di aiuto del 50% in **De Minimis**, fermo restando il rispetto dei massimali previsti.

In particolare tali **Aiuti** (art. 17 **RGE** o **De Minimis**) possono essere applicati alla differenza tra il costo dell’intero **Investimento** e i “Costi Supplementari”, nel caso in cui su questi ultimi si applica l’intensità concedibile ai sensi degli **Aiuti** in campo ambientale, poiché è ammissibile il cumulo tra più **Aiuti** qualora si tratti di **Costi Ammissibili** diversi.

Relativamente al regime di cui all’art. 22 “*Aiuti alle imprese in fase di avviamento*” del **RGE**, in quanto senza **Costi Ammissibili** individuabili, questi sono cumulabili con altri aiuti con costi ammissibili individuabili inclusi quelli **De Minimis** previsti dall’**Avviso**.

Esempi

Es. n. 1: combinazione fra art. 38, 3, a) e art. 17. Il costo dell’investimento per l’efficienza energetica individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento sarà ammissibile con un’intensità del 30% (+ 10-20% in quanto PMI); i costi non imputabili all’efficienza energetica saranno ammissibili al 10-20% (con la possibilità di considerare costi ammissibili sia i costi degli investimenti materiali e immateriali, sia i costi salariali per due anni delle persone assunte per effetto dell’investimento).

Es. n. 2: combinazione fra art. 38, 3, b) e art. 17. All’interno del costo complessivo dell’investimento (in principio interamente ammissibile ad aiuto ai sensi dell’art. 17) viene individuato il costo supplementare imputabile all’efficientamento energetico. A tale costo supplementare è applicabile l’intensità del 30% (+ 10-20% in quanto PMI); al costo residuo (costo totale dell’investimento – costo supplementare per efficientamento) è applicabile l’intensità del 10-20%.

Es. n. 3: combinazione fra art. 22 e art. 38, 3, a). Il costo dell’investimento per l’efficienza energetica individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento sarà ammissibile con un’intensità del 30% (+ 10-20% in quanto PMI). I costi per l’avviamento saranno riconosciuti al netto dei costi per l’efficienza energetica e nel rispetto di quanto stabilito all’art.3 dell’**Avviso**.

APPENDICE n. 4 – Linee Guida per la relazione riguardante le Tipologie di Intervento E, F e G**Appendice n. 4 – Linee Guida per la relazione riguardante le Tipologie di Intervento E, F e G****TIPOLOGIE DI INTERVENTO:****E - Investimenti per rendere i propri residui di lavorazione Prodotti o Sottoprodotti****F - Investimenti per utilizzare Sottoprodotti di altre Imprese o materiale Riutilizzato o Riciclato nel proprio ciclo produttivo in luogo di materie prime convenzionali**

Gli articoli 179, 180 e 180-bis, D.Lgs. 152/2006 invitano le pubbliche amministrazioni a promuovere la prevenzione della produzione di rifiuti, il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, nonché l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti, allo scopo di favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 dell'art. 179.

Nell'ambito di queste tipologie di interventi, sono inclusi i progetti di prevenzione consistenti nella riprogettazione e/o ottimizzazione dei cicli produttivi e gestionali, in modo da produrre, valorizzare e/o utilizzare i residui di produzione in alternativa alla gestione degli stessi come rifiuti, qualificandoli come **Sottoprodotti** o – sussistendone le condizioni – trasformandoli in **Prodotti** in senso stretto, attraverso la realizzazione di nuove linee di prodotto.

La relazione redatta dal verificatore ambientale in conformità alla norma ENI EN ISO 14001 e al Reg. (UE) Reg. n. 1221/2009 (EMAS) da allegare obbligatoriamente alla Domanda, nel caso delle Tipologie di Intervento E o F deve comprovare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 184-bis, d.lgs. 152/2006 per la qualificazione dei residui di produzione presi in considerazione dal progetto come **Sottoprodotti** o **Prodotti**.

A tal fine, potranno essere prese a riferimento le previsioni del DM 264/2016, della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 maggio 2017 e le indicazioni contenute nelle Linee Guida adottate dalle Associazioni di categoria di riferimento dell'Impresa istante.

Alcune schede sono state inoltre adottate dalla Regione Emilia Romagna che ha istituito l'Elenco regionale dei sottoprodotti e attivato il Coordinamento permanente sottoprodotti in attuazione delle previsioni della L.R. 16/2015.

La relazione – qualora il Progetto la produzione o l'utilizzo di Sottoprodotti – dovrà a tal fine dare evidenza dei seguenti elementi:

- Adozione ed attuazione di un Sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consenta l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto;
- Nel caso di produzione di sottoprodotti: misura della riduzione della quantità di rifiuti generata per unità di prodotto;
- Nel caso di utilizzo di sottoprodotti: misura della riduzione della quantità di materie prime convenzionali per unità di prodotto;
- Nel caso di individuazione di nuove linee di prodotto: rispondenza a tutti i requisiti all'uopo necessari, ivi compresi quelli individuati dal Regolamento REACH e da altre normative applicabili e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e registrazioni.

Essa dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

- Scheda tecnica conforme all'allegato del DM 264/2016 alla quale sia possibile attribuire una data certa di redazione, per esempio mediante l'apposizione di una marca temporale;
- In caso di cessione di sottoprodotti ad impresa terza o di utilizzo nel proprio ciclo produttivo di sottoprodotti provenienti da terzi, contratto e dichiarazione di conformità.

Poiché l'aspetto dirimente, ai fini della qualificazione di una sostanza come rifiuto o come sottoprodotto, è la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 184-bis del d. lgs. 152/2006, che deve essere dimostrata sin dalla fase di generazione del sottoprodotto, fino alla utilizzazione finale dello stesso nel ciclo di destinazione, si

APPENDICE n. 4 – Linee Guida per la relazione riguardante le Tipologie di Intervento E, F e G

riportano di seguito una sintetica descrizione e una *check list* di massima per la valutazione della esistenza di tali condizioni.

Prima condizione:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.

Secondo questa prima condizione, il sottoprodotto si differenzia anzitutto dai "prodotti" veri e propri, che sono il risultato "voluto" o "ricercato" – appunto, lo "scopo primario" – del ciclo produttivo; da notare che non si parla più, a differenza nella prima definizione contenuta nel d. lgs. 152/2006 di «processo industriale»; è comunque escluso (anche dal recente DM 264/2016) che possano rientrare nel concetto di sottoprodotto i residui di un ciclo di «consumo».

Check list esemplificativa per la valutazione della condizione:

1. La sostanza od oggetto deriva dal ciclo produttivo di un bene o servizio o da attività ad esso accessorie e connesse (es. manutenzione, controllo di processo o controllo qualità) oppure deriva da un ciclo di consumo?
2. La produzione della sostanza od oggetto è parte integrante del ciclo produttivo oppure la sua produzione è del tutto eventuale e/o eccezionale? [N.B. Solo nel primo caso di può generare un sottoprodotto]
3. Lo scopo principale del ciclo produttivo è la produzione della sostanza od oggetto? La produzione della sostanza od oggetto può comunque essere considerata il frutto di una scelta tecnica deliberata di riprogettazione del ciclo produttivo? [N.B. . In tal caso si è in presenza di un prodotto e non di un sottoprodotto]

Seconda condizione:

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

Questa seconda condizione stabilisce che il produttore deve essere in grado di provare – secondo l'interpretazione più rigorosa (accolta anche dal DM 264/2016), fin dal momento della sua produzione – che vi sono elementi "oggettivi" di per sé idonei ad assicurare che il sottoprodotto sarà effettivamente utilizzato; utilizzo che può essere effettuato anche da terzi, i quali abbiano manifestato il proprio interesse ad immetterlo come materia prima nel proprio ciclo produttivo o a impiegarlo in sostituzione di prodotti nella propria attività.

L'art. 5 del DM 264/2016, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito della certezza del riutilizzo, prevede che:

- l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia **individuato o individuabile già al momento della produzione** dello stesso;
- costituisce **elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali** tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.

Check list esemplificativa per la valutazione della condizione:

1. È individuato il ciclo produttivo di destinazione della sostanza od oggetto sin dalla sua produzione?
2. La cessione della sostanza od oggetto da o a terzi è oggetto di un contratto?
3. Se sono presenti intermediari, è chiaramente identificato il ciclo produttivo di destinazione?
4. Se sono presenti intermediari, questi ultimi hanno assunto specifiche obbligazioni contrattuali dirette a garantire la tracciabilità della sostanza od oggetto sino al ciclo di destinazione finale?
5. È individuabile una utilità economica (sebbene non necessariamente costituita dall'ottenimento di un prezzo di cessione) rispetto all'utilizzo della sostanza od oggetto tanto in capo al produttore, quanto

APPENDICE n. 4 – Linee Guida per la relazione riguardante le Tipologie di Intervento E, F e G

in capo al destinatario? NB. Tale utilità può consistere anche nella attuazione di una azione di miglioramento ambientale.

6. Il Sistema di gestione prevede modalità e tempi di deposito della sostanza od oggetto atti da garantirne la tracciabilità ed il successivo riutilizzo?

Relativamente alla seconda condizione, è inoltre opportuno segnalare che l'art. 8 del DM 264/2016 contiene delle specifiche indicazioni in materia di deposito e movimentazione dei sottoprodotti, stabilendo, in particolare, quanto segue:

- “al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, è depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori” (comma 1);
- “nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono garantite: a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi; b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive; c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego; d) la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica di cui all'allegato 1” (comma 2);
- “a seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui all'allegato 1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del presente decreto” (comma 3).

È dunque opportuno che l'Impresa istante verifichi e assicuri – dandone conto nella relazione del verificatore ambientale – il rispetto delle suddette raccomandazioni, che, a ben vedere, hanno esclusivamente la funzione di garantire che le modalità e le tempistiche di deposito del sottoprodotto non comportino problematiche ambientali e non ne alterino le caratteristiche merceologiche al punto da pregiudicarne l'impiego.

Terza condizione:**c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.**

Questa **terza condizione** sta a significare che il sottoprodotto, per essere tale, deve poter essere re-immesso nel medesimo o in un diverso ciclo produttivo “tal quale”, nel senso che non necessita di essere sottoposto, ai fini del suo (ri)utilizzo, a trasformazioni preliminari di tipo “recuperatorio” che mutino l'identità, le caratteristiche merceologiche del materiale e le sue qualità ambientali.

In altre parole, affinché i potenziali destinatari di un sottoprodotto siano legittimati a riceverlo e ad utilizzarlo come “non rifiuto”, occorre che tale utilizzo sia “diretto” (e allora non si pone alcun problema interpretativo), oppure che il trattamento eventualmente effettuato (dal produttore o dall'utilizzatore del sottoprodotto) sia riconducibile ad una “normale pratica industriale”.

Se l'utilizzo non è diretto, sarà perciò necessario individuare preventivamente quali siano le operazioni rientranti nella “normale pratica industriale”; a tal fine, può essere utile fare ricorso – oltre all'Allegato I del DM 264/2016 – a documenti ufficiali, ad es. le BAT di settore o le norme UNI, o ad altri documenti tecnici o, ancora, a linee guida delle Associazioni di categoria che contengano una ricognizione delle prassi di settore.

L'art. 6 del DM 264/2016 prevede che “**non** costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo (...)”.

Il comma 2 dell'art. 6 precisa inoltre che “rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto

APPENDICE n. 4 – Linee Guida per la relazione riguardante le Tipologie di Intervento E, F e G

idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente”.

Check list esemplificativa per la valutazione della condizione:

1. Il riutilizzo della sostanza od oggetto richiede pretrattamenti specifici?
2. I pretrattamenti necessari rientrano nelle fasi “ordinarie” del ciclo produttivo?
3. I pretrattamenti necessari modificano in particolare le caratteristiche qualitative della sostanza od oggetto o gli impatti ambientali della produzione?
4. I pretrattamenti necessari sono i medesimi a cui eventualmente sono sottoposte anche la materia prima vergine che la sostanza od oggetto è finalizzata a sostituire?
5. I pretrattamenti necessari sono contemplati come “normale pratica industriale” da norme applicabili a cicli produttivi simili?
6. I pretrattamenti necessari coincidono con operazioni di trattamento di rifiuti censiti dalla normativa applicabile ai rifiuti?

Quarta condizione:

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Quest'ultima condizione mira a garantire che l'utilizzo del sottoprodotto da parte del destinatario, in alternativa ad una materia prima, da un lato, non determini una violazione delle prescrizioni autorizzatorie o dei valori-limite e, dall'altro, non comporti un “peggioramento”, sotto il profilo ambientale e sanitario, del ciclo produttivo del destinatario stesso.

Check list esemplificativa per la valutazione della condizione:

1. L'utilizzo della sostanza od oggetto nel ciclo produttivo di destinazione è vietato dalla legge o dalle prescrizioni autorizzative?
2. L'utilizzo della sostanza od oggetto nel ciclo produttivo di destinazione può comportare il superamento dei valori-limite di emissione in ambiente o il peggioramento delle emissioni ambientali dello stabilimento?
3. La sostanza od oggetto corrisponde a standard tecnici di prodotto (anche per assimilazione)?
4. Gli standard tecnici di prodotto applicabili alla sostanza od oggetto prendono in considerazione gli aspetti ambientali legati al suo utilizzo produttivo?

TIPOLOGIA DI INTERVENTO G: Investimenti per la Preparazione al Riutilizzo o il Riciclaggio di determinati Rifiuti Speciali

Tra le attività di trattamento di rifiuti, secondo le priorità stabilite dalla direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE), quelle in assoluto più efficaci dal punto di vista ambientale sono le operazioni di preparazione per il riutilizzo, seguite da quelle di riciclo e di recupero di materia. Per questo motivo è rilevante sostenere logiche di simbiosi industriale fra imprese – che producono beni o offrono sul mercato servizi che comportano in fase di erogazione l'impiego di determinati beni - e impianti di recupero di rifiuti. La relazione strutturata fra questi soggetti, infatti, incrementa le possibilità di prolungamento del ciclo di vita complessivo dei prodotti e di risparmio di risorse naturali non rinnovabili, o rinnovabili solo nel lungo periodo, derivanti dai processi di trattamento capaci di realizzare la cessazione della qualifica di rifiuto, i cosiddetti processi di **End of Waste**.

Nell'ambito di questa tipologia di intervento sono particolarmente virtuose le attività finalizzate a creare “closed loops” fra produttori di rifiuti e impianti di trattamento, affinché l'impresa produttrice di rifiuti si impegni a commercializzare i prodotti ricondizionati derivanti dalla preparazione per il riutilizzo e a impiegare le materie ottenute a seguito delle attività di riciclaggio dei propri rifiuti svolte da un'impresa terza.

APPENDICE n. 4 – Linee Guida per la relazione riguardante le Tipologie di Intervento E, F e G

Contratti di rete, o altre forme di collaborazione strutturata e durevole tra imprese, finalizzati ad ottenere cicli chiusi dei prodotti potrebbero, infatti, contribuire a consolidare il mercato dei materiali e dei prodotti derivati dal recupero dei rifiuti e ad estenderlo a nuove tipologie di impieghi e applicazioni, coerentemente con le indicazioni contenute negli artt. 179, 180 e 180-bis, D.Lgs. 152/2006.

Nell'ambito di questa tipologia di interventi possono essere realizzati anche servizi di promozione, presso le imprese, i consumatori e le pubbliche amministrazioni, dell'uso di materiali e prodotti generati dal recupero dei rifiuti.

La relazione redatta dal verificatore ambientale in conformità alla norma ENI EN ISO 14001 e al Reg. (UE) Reg. n. 1221/2009 (EMAS) da allegare obbligatoriamente alla Domanda, nel caso della **Tipologia di Intervento G**, oltre a precisare e quantificare i benefici ambientali attesi sulla base dei criteri in precedenza esposti, nel caso considerato deve comprovare anche:

1. l'effettuazione di ricerca e sviluppo volte a definire e realizzare prodotti e materiali derivanti dal recupero con caratteristiche merceologiche idonee ad istituire cicli chiusi di reimpiego degli output dei processi di recupero nelle attività economiche che hanno generato i rifiuti sottoposti a trattamento negli impianti autorizzati;
2. l'esistenza di contratti di rete o di altre forme di collaborazione strutturata e continuativa fra imprese o enti che generano rifiuti e impianti che realizzano la cessazione della qualifica di rifiuto;
3. l'esistenza di contratti di acquisto di medio-lungo periodo dei prodotti e delle materie prime ottenuti dal recupero tra imprese o enti che generano rifiuti e impianti che realizzano la cessazione della qualifica di rifiuto;
4. la verifica dei requisiti legali delle autorizzazioni degli impianti volta ad accertare la capacità degli impianti autorizzati di generare le tipologie di materiali o prodotti domandati dall'impresa che ha generato i rifiuti sottoposti a trattamento;
5. l'eventuale ottenimento di certificazioni ambientali di prodotto, basate su Standard internazionali o nazionali, che dimostrino il contenuto di materiali derivanti dal recupero di rifiuti;
6. l'esistenza di sistemi di gestione ambientali e di qualità che assicurino la costanza nel tempo dei requisiti merceologici dei prodotti e delle materie prime ottenuti dal recupero dei rifiuti;
7. il rilascio di una dichiarazione di conformità delle materie prime e dei prodotti ottenuti al termine del trattamento di preparazione per il riutilizzo o di riciclaggio.

Esempi di istituzione dei cicli chiusi di utilizzo dei materiali e dei prodotti derivanti dal recupero, anche in relazione alle specificità del tessuto produttivo delle APEA potrebbero essere costituiti da:

1. Cicli chiusi di reimpiego degli imballaggi riutilizzabili secondari o terziari previo trattamento di "bonifica" o di riparazione;
2. Cicli chiusi di reimpiego, previo trattamento di recupero, di rifiuti derivanti dalla lavorazione del marmo;
3. Cicli chiusi di reimpiego, previo trattamento di recupero, di rifiuti derivanti dalla produzione di infissi in alluminio;
3. Cicli chiusi di reimpiego, previo trattamento di recupero, di rifiuti da derivanti dalla demolizione selettiva di edifici e impianti industriali.

In proposito si ricorda, inoltre, che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali – ha introdotto nel D.Lgs. 152/2006 specifiche forme di incentivazione del "recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi".

APPENDICE n. 5 – Disciplina delle Aggregazioni

Appendice n. 5 – Disciplina delle Aggregazioni

Aggregazione Temporanee e forma di Domanda aggregata

Per **Aggregazioni Temporanee** si intendono ATI, RTI, ATS o Consorzi e Contratti di Rete cd. “contratto”, ecc., senza rappresentanza esterna e responsabilità patrimoniale propria, che realizzano un **Progetto** i cui benefici ambientali dipendono, almeno in parte, da relazioni contrattuali di medio e lungo periodo tra i partecipanti all'**Aggregazione Temporanea**.

I **Beneficiari** del contributo **POR** e degli **Aiuti** previsti dall'**Avviso** sono tutti i partecipanti all'**Aggregazione Temporanea** (o quelli che li richiedono, nel caso che qualcuno partecipi ai costi del **Progetto** alla cui realizzazione è finalizzata l'**Aggregazione Temporanea** senza richiedere il contributo) e quindi ciascuno di essi deve possedere tutti i requisiti previsti all'art. 2 pena l'inammissibilità dell'intero **Progetto**.

Le **Domande** vanno sempre presentate in forma aggregata e la verifica della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa di cui all'art. 2 è effettuata con riferimento alla quota di **Spese Ammissibili** del **Progetto** e al relativo contributo di spettanza di ciascun partecipante all'**Aggregazione Temporanea** in relazione dati di bilancio individuali. Sempre con riferimento ai dati di ciascuna **Impresa** si determina la dimensione di **Impresa (Micro, Piccola, Media e Grande)** e il rispetto del massimale **De Minimis**.

Poiché l'impatto ambientale del **Progetto** è oggetto di valutazione nel suo insieme, esso richiede una realizzazione unitaria, sia pure di natura contrattuale, anche con riferimento ai singoli interventi da realizzarsi individualmente da parte dei partecipanti, che sostengono le relative **Spese Ammissibili** tra le quali, senz'altro, quelle relative agli **Investimenti Materiali** che rimangono di proprietà dei singoli partecipanti all'**Aggregazione Temporanea**.

Aggregazione Stabili e forma di Domanda singola o aggregata

Per **Aggregazioni Stabili** si intendono le persone giuridiche con rappresentanza esterna, propria responsabilità patrimoniale, iscritte al **Registro delle Imprese Italiano** e aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività nell'interesse dei propri partecipanti quali tipicamente Società Consortili, Consorzi e Contratti di Rete cd. “soggetto”.

Ai fini della disciplina degli **Aiuti di Stato** non è sufficiente la sola forma giuridica per stabilire chi ottiene il vantaggio economico che è conforme a tale disciplina in quanto “non rischia di falsare la concorrenza in misura contraria all'interesse comune” (es. chi riceve un Aiuto De Minimis entro il massimale consentito).

L'**Aggregazione Stabile** è beneficiaria degli **Aiuti** previsti dall'**Avviso** solo a condizione che svolga e debba svolgere attività di mercato assumendosi in proprio i rischi di impresa del **Progetto**.

In questo caso deve presentare **Domanda** in forma singola ed è lei che deve possedere in proprio tutti i requisiti previsti all'art. 2 inclusa la capacità amministrativa, finanziaria ed operativa da dimostrare con i dati del proprio bilancio in rapporto alla quota di **Spese Ammissibili** del **Progetto** che rimane a suo carico (al netto del relativo contributo). Anche per quanto riguarda il rispetto del massimale **De Minimis** e la determinazione della dimensione di **Impresa (Micro, Piccola, Media e Grande)**, l'**Aggregazione Stabile** è trattata come una qualsiasi altra **Impresa**: le **Imprese** consorziate o quelle che partecipano al contratto di rete “soggetto” sono considerate soci, applicando le medesime relazioni rilevanti che determinano i perimetri dell'**Impresa Unica** (al fine del **De Minimis**) e quelli delle **Imprese Collegate** e **Imprese Associate** di cui considerare i dati per determinare la dimensione di **Impresa**. Si rammenta che rileva anche la presenza di Enti Pubblici con partecipazioni, anche congiunte, (o se maggiori i diritti di voto) pari o superiori al 25%.

APPENDICE n. 5 – Disciplina delle Aggregazioni

Qualora l'**Aggregazione Stabile**, con riferimento all'attività relativa al **Progetto** agevolato non svolge attività di mercato assumendosi in proprio il rischio di impresa, sono invece i suoi partecipanti i **Beneficiari** dell'**Aiuto**. E' questo il caso, ad esempio, in cui l'**Aggregazione Stabile** realizza un **Investimento** che è posto a carico delle **Imprese** consorziate o di quelle che partecipano al contratto di rete "soggetto" e di cui in ogni caso l'**Aggregazione Stabile** non partecipa in proprio al finanziamento assumendosene i rischi (con capitale proprio o comunque con dei finanziamenti, ad esempio bancari, che deve restituire a prescindere dalla redditività dell'investimento).

Pertanto, solo in tal caso, l'**Aggregazione Stabile** deve presentare **Domanda** in forma aggregata perché sono i partecipanti all'**Aggregazione Stabile**, se del caso solo quelli che richiedono il contributo (ad esempio una **Grande Impresa** potrebbe non averne diritto, ma decidere di partecipare ugualmente ai costi dell'**Investimento** facendosene interamente carico della sua quota) che devono possedere in proprio i requisiti previsti all'art. 2 per potere beneficiare dell'**Aiuto**, inclusi quelli previsti dall'Appendice 2.

In tal caso, così come nel caso delle **Aggregazioni Temporanee**, la verifica della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa di cui all'art. 2 è effettuata con riferimento alla quota di **Spese Ammissibili** del **Progetto** e al relativo contributo di spettanza di ciascun partecipante all'**Aggregazione Stabile** in relazione ai dati di bilancio individuali. Sempre con riferimento ai dati di ciascuna **Impresa** si determina la dimensione di **Impresa (Micro, Piccola, Media e Grande)** e il rispetto del massimale **De Minimis**.

Le Domande presentate in forma aggregata - il mandato

Nel caso di **Domande** presentate in forma aggregata è sempre necessario che tutti i **Richiedenti** gli **Aiuti** diano mandato ad un unico soggetto giuridico di presentare **Domanda** e quindi di rappresentarli in modo unitario nei confronti di Lazio Innova, fino alla sottoscrizione dell'**Atto di Impegno** in caso di concessione dell'**Aiuto** (produrre le integrazioni richieste, ricevere le comunicazioni ai sensi della L. 241/90, ecc). Tale **Richiedente Mandatario** è uno dei **Richiedenti** nel caso di **Aggregazione Temporanea** e deve essere l'**Aggregazione Stabile** negli altri casi.

In entrambi i casi il conferimento di tale mandato specifico è già contenuto nella modulistica prodotta da **GeCoWEB** in conformità ai modelli contenuti nell'Allegato all'**Avviso**.

Successivamente alla concessione dell'**Aiuto** e prima della sottoscrizione dell'**Atto di Impegno** è necessario che esista un rapporto giuridico tra i singoli **Beneficiari** dell'**Aiuto** concesso che regoli gli impegni delle parti nel realizzare il **Progetto** comune e individui un unico rappresentante nei confronti di Lazio Innova per quanto riguarda gli adempimenti conseguenti alla concessione degli **Aiuti**.

Di norma nel caso delle **Aggregazioni Stabili** e la loro stessa regolamentazione (Statuto o simile) che assolve tale funzione.

Nel caso di **Aggregazioni Temporanee**, oltre ai contratti funzionali al **Progetto** (tipicamente riguardanti i conferimenti e gli scambi reciproci), è invece sempre necessario invece un contratto che disciplini i rapporti tra i partecipanti relativi al **Progetto** indicando i relativi ruoli e responsabilità e che definisca la ripartizione dei costi, la proprietà e la disponibilità degli **Investimenti Materiali** o degli altri risultati del **Progetto**. Tale contratto deve (i) avere forma scritta, (ii) essere sottoscritto con metodi che consentano di autenticare i sottoscrittori e, ove rappresentino una persona giuridica, la loro capacità di impegnare legalmente quest'ultima, e (iii) deve individuare uno dei partecipanti quale **Mandatario** a cui sono affidati, in nome e per conto dei **Mandanti**, i seguenti compiti di seguito indicati:

- A. rappresentare, dalla sottoscrizione dell'**Atto di Impegno**, l'**Aggregazione Temporanea** e i suoi partecipanti nei confronti di Lazio Innova per quanto riguarda tutti gli atti previsti dall'**Avviso** e dagli atti conseguenti, nonché presentare le richieste di erogazione, le **Fideiussioni** e le rendicontazioni attinenti al **Progetto** agevolato;

APPENDICE n. 5 – Disciplina delle Aggregazioni

- B. stipulare tutti gli atti contrattuali connessi con la concessione dell'**Aiuto** e la gestione del **Progetto**, ferme restando le responsabilità individuali conseguenti all'esecuzione delle parti di competenza dei partecipanti in termini tecnici, finanziari e di rendicontazione. In ultima analisi, anche se l'**Aiuto** ed il contributo **POR** è da considerarsi globale sull'interezza del **Progetto**, il **Beneficiario** dell'**Aiuto** e del contributo **POR** resta il singolo partecipante all'**Aggregazione Temporanea**, al quale competono tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e rendicontativo;
- C. assumere la responsabilità delle attività di coordinamento e monitoraggio del **Progetto**, anche al fine di prevenire l'insorgere di **Variazioni** non preventivamente oggetto di richieste di modifica ai sensi della Disciplina delle Variazioni (appendice 7) e prevenire inadempimenti per quanto riguarda gli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'Atto di Impegno (appendice 6);
- D. svolgere la funzione di controllo sugli avanzamenti delle attività di competenza dei singoli partecipanti e delle relative Spese Effettivamente Sostenute, finalizzata ad accertare la massima coerenza, pertinenza e regolarità nella realizzazione del **Progetto** ammesso e della documentazione di rendicontazione, e presentare la stessa in modo organico e unitario a Lazio Innova;
- E. svolgere funzione di raccordo per la trasmissione a Lazio Innova di tutte le richieste di Variazione, per le quali è prevista la richiesta e l'adozione di provvedimenti di Variazione al Progetto Ammesso come stabilito della Disciplina delle Variazioni (appendice 7).

APPENDICE n. 6 – Schema di Atto di Impegno**Appendice n. 6 – Schema di Atto di Impegno****SCHEMA DI ATTO DI IMPEGNO**

*(i dati mancanti saranno inseriti da Lazio Innova nel testo che sarà inviato all'impresa Beneficiaria; in particolare i campi fra virgolette <<... >> saranno ricavati in automatico dal sistema GeCoWEB)
(il testo dell'Atto di Impegno sottoscritto dovrà essere redatto su carta intestata dell'Impresa Beneficiaria)
(il testo in corsivo e fra parentesi quadre [...] è da considerarsi applicato solo in caso di domanda presentata da una Aggregazione Temporanea)*

Il sottoscritto «LegaleRappresentante_Attuale.NOME_COGNOM», nella sua qualità di legale rappresentante della società «Richiedente_Attuale.RAGIONESOCIALE» (di seguito “Beneficiario”), con sede legale in «Richiedente_Attuale.INDIRIZZO», «Richiedente_Attuale.CIVICO», «Richiedente_Attuale.CAP», «Richiedente_Attuale.COMUNE», («Richiedente_Attuale.PROVINCIA»), P. IVA n. «Richiedente_Attuale.PARTITAIVA» e Codice Fiscale n. «Richiedente_Attuale.CODICEFISCALE» e iscrizione al registro delle imprese n. «Richiedente_Attuale.NUMEROCAMERACOMMERCII», proponente il Progetto denominato «TITOLO_PROGETTO»

_____,
identificato dal Formulario GeCoWEB numero «Domanda.NUMEROPROTOCOLLO» e oggetto della Domanda inviata il «Domanda.DATAPRENOTAZIONE» sull' Avviso “APEA – Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate” di cui alla Det. n. _____ del _____ – POR FESR LAZIO 2014 – 2020 – CUP _____ - Codice Progetto POR _____ – COR _____

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (**REG SIE**), stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale stabilisce disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
- l'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo 2014-2020 è stato approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- con Decisione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 la Commissione europea, a seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, contrassegnato con il n. CCI 2014IT16RFOP010 (di seguito POR FESR Lazio);
- con DGR n. 205 del 6 maggio 2015 la Regione ha provveduto all'“Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
- nell'ambito del POR FESR Lazio 2014-2020 sono previste:
 - o l'Azione 3.1.2 - Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi [...] sub azione Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) dell'Asse 3 – “Competitività” del POR FESR Lazio 2014-2020
 - o l'Azione 3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente [...] dell'Asse 3 – “Competitività” del POR FESR Lazio 2014-2020

APPENDICE n. 6 – Schema di Atto di Impegno

- l’Azione 4.2.1 – Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza sub azione Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e riduzione dei costi di energia per le dell’Asse 4 – “Energia sostenibile e mobilità” del POR FESR Lazio 2014-2020;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 793 del 20 dicembre 2016 , è stata approvata la “Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’azione 3.1.2;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 395 del 28 luglio 2015 , è stata approvata la “Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’azione 3.3.1; successivamente modificata e riapprovata, nella sua versione vigente, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 7 novembre 2018;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 21/06/2016 è stata approvata la “Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’azione 4.2.1, successivamente modificata e riapprovata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 927 del 10 dicembre 2019;
- l’Avviso “APEA – Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate”, pubblicato sul BURL n. _____ del _____, definisce le condizioni per il sostegno delle operazioni nell’ambito del POR FESR Lazio per le Azioni suddette;
- in data «Domanda.DATAPRENOTAZIONE» la società «Richiedente_Attuale.RAGIONESOCIALE», con sede legale in «Richiedente_Attuale.INDIRIZZO» «Richiedente_Attuale.CIVICO» «Richiedente_Attuale.CAP» «Richiedente_Attuale.COMUNE» («Richiedente_Attuale.PROVINCIA»), P. IVA n. «Richiedente_Attuale.PARTITAIVA» e Codice Fiscale n. «Richiedente_Attuale.CODICEFISCALE» e iscrizione al registro delle imprese n. «Richiedente_Attuale.NUMEROCAMERACOMMERCII», nella persona del Sig. «LegaleRappresentante_Attuale.NOME_COGNOM», nella qualità di Legale Rappresentate, ha presentato **Domanda** di contributo sull’ Avviso Pubblico “APEA – Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate ” di cui alla Determinazione n. _____ del _____ – POR FESR LAZIO 2014 – 2020 - contraddistinta dal numero di protocollo «Domanda.NUMEROPROTOCOLLO» [in nome e per conto dell’Aggregazione Temporanea, di cui riveste il ruolo di mandataria, di cui fanno parte anche
 - _____, con sede legale in _____ (____) Via _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____];
- con Determinazione n. _____ del _____ pubblicata sul BURL n. _____ del _____ (Data di Concessione) il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, ha preso atto degli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione che nella seduta del _____ ha approvato gli elenchi dei Progetti ammessi e del relativo Aiuto concesso sotto forma di contributo a fondo perduto (sovvenzione);
- il Progetto, identificato con il Formulario GeCoWEB identificato nelle Premesse «Domanda.NUMEROPROTOCOLLO», è stato ammesso e finanziabile come di seguito specificato:

Tipologia di Intervento (art. 1 dell’Avviso)	Spesa Ammessa	De Minimis/ Rif. Art. RGE	Contributo Concesso
A. Investimenti per l’Efficienza Energetica			
B. Investimenti per la Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili destinata all’Autoconsumo			
C. Investimenti per la riduzione di emissioni inquinanti			
D. Investimenti per il risparmio, il riciclo dell’acqua o il riutilizzo delle Acque Reflue Industriali			

APPENDICE n. 6 – Schema di Atto di Impegno

E. Investimenti per rendere i propri residui di lavorazione Prodotti o Sottoprodotti			
F. Investimenti per utilizzare Sottoprodotti di altre Imprese o materiale Riutilizzato o Riciclato nel proprio ciclo produttivo in luogo di materie prime convenzionali			
G. Investimenti per la Preparazione al Riutilizzo o il Riciclaggio di determinati Rifiuti Speciali			
H. Investimenti per la riduzione di altri impatti ambientali, diversi da quelli precedenti			
I. Altri Investimenti strettamente strumentali a uno o più Investimenti rientranti nelle Tipologie di Intervento precedenti			
L. Avviamento di iniziative imprenditoriali dedicate a perseguire le finalità dell'APEA			
Totale			

[in caso di Aggregazione Temporanea la Tabella è ripetuta per ognuno dei soggetti partecipanti all'Aggregazione Temporanea, con evidenza del CUP assegnato a ciascuno di essi e del relativo ruolo di Mandante o Mandatario]

Tanto premesso e considerato prende atto e si impegna nei confronti della Regione Lazio, nonché nei confronti dell'organismo intermedio Lazio Innova S.p.A. a rispettare quanto riportato negli articoli di seguito indicati:

Art. 1 MODALITÀ

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto di Impegno.

Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno da parte del Beneficiario, lo stesso prende atto che Lazio Innova S.p.A. erogherà la Sovvenzione concessa al Beneficiario *[in qualità di capofila/mandatario dell'Aggregazione Temporanea beneficiaria]*, per il Progetto ammesso secondo le modalità previste dall'Avviso e dal presente Atto di Impegno.

Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario dichiara *[in nome e per conto dell'Aggregazione Temporanea di cui riveste il ruolo di mandataria]* di essere consapevole delle condizioni che regolano la concessione dell'Aiuto e degli obblighi di corretta utilizzazione, nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e dalla violazione delle condizioni poste dal presente Atto di Impegno e nell'Avviso.

[La prima richiesta di erogazione del contributo è subordinata all'assolvimento dei seguenti adempimenti, in mancanza dei quali il Soggetto beneficiario sarà ritenuto rinunciatario al Contributo concesso e si avvierà il procedimento di decadenza del Contributo concesso:

Presentazione di idonea documentazione (copia conforme all'originale registrato presso l'Agenzia delle Entrate e nel caso di nuova apertura non ancora registrata in CCIAA, copia conforme all'originale degli estremi della denuncia in CCIAA) e dimostrazione del possesso di una Sede Operativa ubicata nel Lazio per tutte le imprese facenti parte dell'Aggregazione Temporanea]

Art. 2 OGGETTO DELLE ATTIVITÀ

Il presente Atto di Impegno è sottoscritto al fine di dare attuazione a quanto previsto con Determinazione n. _____ del _____ pubblicata sul BURL n. _____ del _____, per la realizzazione del Progetto ammesso relativo alla Domanda del Beneficiario sull'Avviso "APEA – Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate" di cui alla Det. n. _____ del _____ – POR FESR LAZIO 2014

APPENDICE n. 6 – Schema di Atto di Impegno

– 2020 - contraddistinta dal numero identificato dal Formulario GeCoWEB numero «Domanda.NUMEROPROTOCOLLO».

Art. 3
IMPEGNI SOGGETTO BENEFICIARIO

Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno, inoltre, il Beneficiario si impegna espressamente a:

- a. realizzare l'investimento e gli altri interventi secondo quanto previsto nel Progetto ammesso e a garantire l'ottenimento dei risultati (prodotti e/o servizi) ivi indicati; a tale fine i costi attinenti il progetto, ritenuti congrui ed ammissibili, sono riportati in dettaglio, per ogni Tipologia di Intervento, nelle premesse e nelle schede allegate che sono parte integrante del presente Atto di Impegno³;
- b. realizzare l'investimento e gli altri interventi nel totale rispetto delle norme applicabili, anche non espressamente richiamate dal presente Atto di Impegno, nonché delle disposizioni previste dal documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" approvato con Determinazione Regionale n. _____ del _____ (pubblicata sul S. O. n. _ al BURL n. _____ del _____);

e inoltre, in conformità con quanto previsto dall'Avviso si impegna a:

- a. impiegare in via esclusiva l'Aiuto pari ad un contributo a fondo perduto di euro___ cofinanziato per il 50% dal FESR e per il restante 50% dalla Nazione (70% Stato e 30% Regione), per la realizzazione dell'operazione ammessa a contributo;
- b. adempiere a tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136 del 13 agosto 2010 (come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010) e in particolare ad utilizzare per le movimentazioni finanziarie inerenti il Progetto i seguenti conti correnti dedicati:

IBAN _____, presso _____;

IBAN _____, presso _____;

Ai sensi dell'art. 3 co. 7 della Legge 136/2010 citata, il Beneficiario individua di seguito le persone delegate ad operare sui sopraindicati conti⁴:

_____, nato a _____, il _____, C.F. _____;

_____, nato a _____, il _____, C.F. _____;

- c. rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell'Avviso e nell'Atto di Impegno;
- d. assicurare il mantenimento dei requisiti soggettivi previsti nell'art. 2 dell'Avviso e dall'appendice 2 ivi richiamata *[assicurare che tutte le imprese partecipanti all'Aggregazione Temporanea mantengano i requisiti soggettivi previsti nell'articolo 2 e nell'Appendice 1 ivi richiamata]*;
- e. trasmettere le informazioni e i dati necessari per implementare il sistema di monitoraggio, anche al fine del popolamento degli indicatori di realizzazione e risultato, ivi inclusi quelli eventualmente previsti successivamente al saldo;
- f. mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al Progetto, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di Progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative nel sistema contabile del Beneficiario *[assicurare che tutti i Soggetti partecipanti all'Aggregazione Temporanea beneficiaria mantengano una contabilità separata per tutte le transazioni relative al Progetto, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di Progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese nel sistema contabile del Soggetto beneficiario];*
- g. assicurare che sia conservata *[tutti i Soggetti partecipanti all'Aggregazione Temporanea beneficiaria conservino]* presso i propri uffici, la documentazione riguardante l'operazione per 5 anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale e tributaria applicabile;

³ Si ricorda che tali schede costituiscono parte integrante del presente Atto d'Impegno e devono essere sottoscritte in originale, per totale accettazione del loro contenuto, dal Legale Rappresentante corredate di relativo timbro.

⁴ [Nel caso di aggregazione temporanee vanno allegati impegni analoghi anche da parte dei Mandanti].

APPENDICE n. 6 – Schema di Atto di Impegno

- h. assicurare [che tutti i Soggetti partecipanti all'Aggregazione Temporanea beneficiaria curino] la conservazione di tutti i documenti giustificativi relativi alle Spese Effettivamente Sostenute sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica ai sensi di quanto disposto all'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013;
- i. comunicare eventuali modifiche sopravvenute dal momento della presentazione della richiesta di agevolazione; siano esse modifiche di carattere informatico, finanziario, organizzativo, d'impatti occupazionali, o qualsiasi altro cambiamento che modifichi il Progetto rispetto ai dati comunicati in fase di presentazione della richiesta anche rispetto ad aggiornamenti di dichiarazioni nel caso in cui, tra la data di presentazione della richiesta e la data di erogazione dell'agevolazione eventualmente concessa, siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni rese;
- j. comunicare realizzazioni parziali e rinunce o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito del Progetto;
- k. acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti da Lazio Innova S.p.A., dalla Regione Lazio e dai competenti organismi statali, della Commissione europea e dell'Unione europea, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Progetto e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, anche ai sensi dell'art. 125 del REG SIE;
- l. acconsentire alla pubblicazione sul sito di Lazio Innova S.p.A. e della Regione Lazio delle informazioni di cui al formulario;
- m. non alienare, cedere o comunque distrarre dall'attività produttiva imprenditoriale beneficiaria dell'Aiuto i beni agevolati nei 3 anni successivi alla erogazione del saldo. Non sono tali i trasferimenti di beni agevolati giunti al termine del periodo di ammortamento ordinario oppure sostituiti con beni aventi una capacità produttiva non inferiore;
- n. rispettare i vincoli di destinazione e funzionamento previsti dall'art. 71 del REG SIE e dal Decreto Dignità (art. 5 del D.L. 12/7/2018, n. 87 e relativa Legge di conversione del 9/8/2018) ovvero non rilocalizzare fuori dal territorio della Regione Lazio o cessare l'attività imprenditoriale beneficiaria dell'Aiuto, entro 5 (cinque) anni a far data dall'erogazione del saldo. Il divieto di rilocalizzazione è esteso a 10 anni se fuori dagli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Il divieto di cessazione dell'attività imprenditoriale non si applica se questa è dovuta a fallimento non fraudolento;
- o. rispettare i limiti di cumulo degli Aiuti sulle medesime Spese Effettivamente Sostenute.

ed, inoltre, si impegna a:

- p. fornire i report tecnici in occasione della richiesta di erogazione, secondo le modalità indicate nelle disposizioni attuative, nell'Avviso e delle relative Appendici e Allegati che ne formano parte integrante e sostanziale e nella normativa di riferimento, nonché ogni ulteriore documentazione relativa al Progetto eventualmente richiesta dalla Regione e/o da altri soggetti autorizzati dalla stessa al fine della verifica della congruità e regolarità della spesa;
- q. fornire nella fase di rendicontazione relativa richiesta di erogazione i dati e le informazioni relativi alla realizzazione effettiva dei risultati attraverso la completa valorizzazione degli indicatori originariamente stimati;
- r. adottare tutte le misure necessarie per assicurare le pari opportunità e per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale a norma dell'art. 7 del REG SIE, seguendo il principio dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo regolamento e nel rispetto della Disciplina Privacy;
- s. garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- t. rendersi disponibile a partecipare, per presentare le proprie esperienze progettuali, ad eventi / pitching session / give back session organizzati da Lazio Innova o dalla Regione Lazio per la promozione e divulgazione delle attività riguardanti il POR FESR 2014-2020;
- u. dare la massima visibilità all'Aiuto concesso, adeguandosi alle Linee Guida per i Beneficiari in materia di informazione e pubblicità, scaricabili dal sito: http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf,

APPENDICE n. 6 – Schema di Atto di Impegno

per quanto riguarda le caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione Europea si rimanda all'art. 3 e ss. del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014;

- v. informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Impegno e fino all'ultima erogazione, con le seguenti modalità:
- (i) fornendo sul sito web del Beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del Progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il contributo ricevuto attraverso l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione);
 - (ii) collocando almeno un poster con informazioni sul Progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario attraverso l'apposizione del logo di POR e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il Progetto;
- b. accettare la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale), dell'importo dell'Aiuto concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza. Inoltre tutti gli Aiuti concessi saranno inclusi nell'elenco delle operazioni pubblicate a cura della Regione, ai sensi dell'art. 115 (2) del REG SIE;
- c. effettuare la descrizione sintetica del Progetto agevolato, richiesta dall'art. 27 del D.lgs. 33/2013, mediante un link all'indirizzo internet fornito dal Beneficiario in sede di richiesta. Lazio Innova è comunque autorizzata a pubblicare la descrizione sintetica del Progetto come inserita dal Richiedente nel Formulario GeCoWEB;
- d. sostenere le spese conformemente al diritto applicabile, nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013, del Regolamento (UE) 1301/2013, della normativa nazionale in materia ed in particolare secondo le disposizioni definite al par. III.7 Spese ammissibili della MAPO dell'Azione 3.5.2 dell'Asse prioritario 3 "Competitività";
- e. ottemperare agli obblighi di pubblicità sull'aiuto ricevuto sensi dell'art. 1 commi 125 quinquies della Legge n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotti dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58);
- f. restituire l'eventuale contributo indebitamente fruito, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione o a Lazio Innova S.p.A. a causa della mancata o incompleta realizzazione del **Progetto** e gli interessi applicabili come meglio specificato all'art. 11;

La violazione degli obblighi sopra elencati può comportare, nella misura in cui integri una delle fattispecie previste dall'art. 9 dell'Avviso, gli effetti previsti dal medesimo articolo.

Art. 4 SOVVENZIONE

Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario è consapevole che è previsto il riconoscimento del contributo (Sovvenzione) nella misura massima indicata nella premessa che sarà erogata secondo le modalità previste ai successivi artt. 6 e 7.

Art. 5 DURATA ED EFFICACIA

Il presente Atto di Impegno ha efficacia giuridica dal momento della sua sottoscrizione con Firma Digitale da parte del Beneficiario e cesserà ogni effetto solo a seguito della verifica da parte di Lazio Innova S.p.A. della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi assunti dal Soggetto beneficiario.

Art. 6 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI

Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario è consapevole che:

- l'erogazione della Sovvenzione spettante verrà effettuata da Lazio Innova S.p.A., mediante bonifico bancario a favore del Beneficiario, *[in qualità di capofila/mandatario dell'Aggregazione Temporanea beneficiaria]* entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione come previsto all'art 132, comma 1, del REG SIE fermo restando che tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazioni e riprende a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto;

APPENDICE n. 6 – Schema di Atto di Impegno

- l'erogazione della Sovvenzione spettante verrà con le modalità previsti dall'Avviso Pubblico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e ss.mm.ii.

Il Beneficiario, inoltre, è consapevole che la richiesta di erogazione è, in ogni caso, subordinata alla sottoscrizione e alla trasmissione del presente Atto di Impegno nel rispetto dei termini, forme e modalità previste dall'Avviso.

Il Soggetto Beneficiario è consapevole, inoltre, che, ai fini dell'erogazione, verrà applicato quanto previsto dall'art. 31, comma 3, del D. L. n. 69 del 21 giugno 2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 9 agosto 2013. Pertanto, in caso di irregolarità contributiva, si procederà alla trattenuta, dal certificato di pagamento, dell'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata dal DURC disponendo la compensazione dei debiti erariali fino alla loro concorrenza.

Art. 7 RENDICONTAZIONE

Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario è consapevole che:

1. le modalità di rendicontazione delle spese ai fini dell'erogazione della sovvenzione concessa sono regolate da quanto previsto nell'Avviso e dalle norme Comunitarie e nazionali in materia;
2. le richieste di erogazione della Sovvenzione per Saldo devono essere presentate secondo le procedure e utilizzando l'apposita modulistica prevista corredata della documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto realizzato che verrà indicata nelle "*Linee Guida per la rendicontazione*" pubblicate sul sito di Lazio Innova S.p.A.;
3. la documentazione amministrativa di spesa (contratti, fatture rendicontate o documenti contabili di valore probatorio equivalente in regola con la normativa civilistica e fiscale e attestazioni di pagamento della società beneficiaria) dovrà indicare chiaramente il codice CUP [nel caso di Aggregazione Temporanea i dati dovranno essere riferiti a ciascun soggetto beneficiario partecipante all'Aggregazione Temporanea, con evidenza del relativo CUP];
4. qualora il Beneficiario non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità indicate, Lazio Innova invia al Beneficiario una comunicazione, invitandolo ad adempiere entro 30 giorni; Lazio Innova si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla regolarizzazione della rendicontazione. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal RUP è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Decorso tale termine l'istruttoria è realizzata sulla base della documentazione disponibile;
5. Lazio Innova S.p.A. può svolgere periodica attività di monitoraggio sulla realizzazione dei Progetti e si riserva la facoltà di effettuare attività di controllo a campione sullo stato di attuazione anche attraverso sopralluoghi ispettivi. Può visionare in ogni momento anche successivo alla fine della realizzazione del progetto, la documentazione originale delle spese sostenute per il progetto, che dovrà essere conservata obbligatoriamente dal Beneficiario per 5 anni dall'erogazione;
6. l'ammontare della Sovvenzione concessa è rideterminata al momento dell'ultima erogazione a saldo sulla base delle Spese Ammesse ricalcolate sulle Spese Effettivamente Sostenute utilizzando la percentuale di contribuzione applicata in sede di Concessione e nel rispetto delle altre previsioni dell'Avviso. Eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare della Sovvenzione concessa.

Art. 8 TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Con la sottoscrizione del presente Atto il Beneficiario è consapevole che il progetto deve essere completato, pagato e rendicontato entro 12 mesi (24 mesi nel caso di Progetti con Spese Ammesse pari o superiori a 500.000 Euro o da attuarsi mediante un'Aggregazione Temporanea o Stabile) e quindi entro il _____, così come previsto dall'Art. 1 dell'Avviso. Eventuali richieste di proroga del suddetto termine dovranno essere adeguatamente motivate. La richiesta dovrà essere presentata a Lazio Innova S.p.A. che valuterà le motivazioni e la concessione o meno della proroga.

Al riguardo si precisa quanto segue:

APPENDICE n. 6 – Schema di Atto di Impegno

- si intende interamente realizzato il progetto per il quale siano stati completati gli interventi previsti e acquisite le relative fatture; nel caso in cui entro il termine massimo previsto il progetto venga realizzato solo parzialmente, l'erogazione del saldo sarà subordinata alla verifica dell'organicità, della funzionalità e del raggiungimento degli obiettivi definiti nel **Progetto** e approvati in sede di valutazione, della corrispondenza degli interventi svolti con quelli previsti e della congruità della spesa rendicontata rispetto al **Progetto** ammesso. In tali casi potranno essere riconosciuti validi soltanto gli investimenti totalmente completati e dotati di autonomia funzionale, anche se parte di interventi più ampi;
- ai sensi dell'art. 1 dell'**Avviso**, sono ammissibili solo i Progetti che non sono stati completamente realizzati (data ultima fattura) alla data di presentazione del Formulario;
- ai sensi degli artt. 1 e 3 dell'Avviso, sono ammissibili agli Aiuti concessi ai sensi del RGE gli investimenti e gli interventi avviati successivamente al _____ (data di finalizzazione del Formulario), vale a dire quelli le cui Spese, fatta eccezione per quelle relative alle altre spese preparatorie di cui alla Voce di Spesa h) dell'articolo 4 dell'Avviso, i cui impegni giuridicamente vincolanti, nonché le relative fatture o pagamenti, anche di anticipo, non siano successivi a tale data.

Art. 9

MODIFICHE E VARIAZIONI AL PROGETTO

Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno, il Beneficiario si impegna a realizzare il Progetto conformemente a quanto previsto nell'Avviso e nel presente Atto di Impegno, e a quanto rappresentato nel Formulario GeCoWEB, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammessi.

Il Beneficiario, inoltre, è consapevole che non può apportare modifiche e/o variazioni al Progetto approvato di cui al presente Atto di Impegno salvo che nei limiti e con le modalità contenute nell'appendice 7 all'Avviso il cui contenuto si intende qui completamente richiamato.

Art. 10

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL'ATTO DI IMPEGNO

Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario è consapevole che Lazio Innova S.p.A. a seguito di disposizioni normative, si riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente Atto di Impegno o di uno dei suoi allegati che dovranno essere espressamente sottoscritte dal Beneficiario.

Potranno essere altresì apportate modifiche o integrazioni al presente Atto di Impegno o di uno dei suoi allegati su richiesta motivata del Beneficiario previa espressa autorizzazione da parte di Lazio Innova.

Art. 11

REVOCA, RINUNCIA, ANNULLAMENTO D'UFFICIO, DECADENZA E RESTITUZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il Beneficiario con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno è consapevole che l'eventuale rinuncia, che non potrà comunque avvenire oltre il termine per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 8, non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento sia stato già avviato ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/90.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, Il Beneficiario è consapevole che sarà disposta la revoca integrale o parziale della Sovvenzione secondo quanto previsto all'art. 9 dell'Avviso, o l'annullamento d'ufficio del provvedimento di concessione, da parte della Direzione Regionale, su proposta di Lazio Innova S.p.A. che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi previsti nell'Avviso e nella relativa Appendice 2;
- b. mancata dimostrazione del possesso di una Sede Operativa sul territorio regionale in cui realizzare il Progetto e dove si svolge l'attività imprenditoriale beneficiaria dello stesso, all'atto della prima erogazione del contributo;

APPENDICE n. 6 – Schema di Atto di Impegno

- c. il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
- d. mancato completamento e rendicontazione del Progetto entro il termine di cui all'Articolo 1;
- e. il Progetto non sia realizzato;
- f. qualora, nei casi previsti negli ultimi due paragrafi dell'art. 7, la Commissione Tecnica di Valutazione ritenga che il Progetto realizzato non sia coerente con quello ammesso, non abbia raggiunto gli obiettivi previsti o risulti realizzato solo in parte pregiudicandone l'organicità e la funzionalità;
- g. le risorse erogate siano state utilizzate per finalità diverse da quelle cui erano destinate;
- h. avvio del Progetto o di un Investimento o altro intervento (data del primo incarico, contratto o documento analogo) in data antecedente alla data di finalizzazione del Formulario, ove il contributo sia concesso ai sensi del RGE;
- i. sia accertato che il Progetto era stato completato (data ultima fattura) prima della data di di finalizzazione del Formulario;
- j. sia accertato l'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche in violazione dei limiti di cumulo previsti all'articolo 3;
- k. si siano verificate Irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, da Lazio Innova o altre autorità preposte ai controlli; in tal caso il contributo concesso o erogato è ridotto nella misura della rettifica finanziaria applicata in conformità all'art. 31 del Reg. (UE) 480/2014;
- l. i beni agevolati siano alienati, ceduti o distratti entro 3 anni, o 5 anni per le Grandi Imprese, a far data dall'erogazione, salvo:
 - che tali beni abbiano nel frattempo concluso il loro ciclo di vita utile, come determinato applicando le aliquote di ammortamento ordinario;
 - che il bene agevolato sia stato sostituito con uno dalle caratteristiche tecniche, incluse quelle relative all'impatto ambientale, non inferiori;
 - il caso di subentro nel contesto di procedure concorsuali diverse dal fallimento, da parte dell'affittuario temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, ferme restando tutte le altre condizioni nonché alla ulteriore condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della procedura;
- m. il Beneficiario rilocalizzi l'attività imprenditoriale beneficiaria dell'Aiuto fuori dal territorio della Regione Lazio, entro 5 anni a far data dall'erogazione;
- n. il Beneficiario rilocalizzi l'attività imprenditoriale beneficiaria dell'Aiuto fuori dagli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, entro 10 anni a far data dall'erogazione;
- o. cessazione dell'attività imprenditoriale beneficiaria dell'Aiuto entro 5 anni a far data dall'erogazione, salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento non fraudolento. In tal caso l'Aiuto concesso o erogato è ridotto in rapporto al periodo in cui l'attività è cessata, come stabilito dall'art. 71 del REG SIE;
- p. il Beneficiario apporti entro 3 anni a far data dall'erogazione del saldo una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, come stabilito dall'art.71 del REG SIE (stabilità delle operazioni);
- q. il Beneficiario non ottemperi agli obblighi di pubblicità sull'aiuto ricevuto sensi dell'art. 1 comma 125 quinquies della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotti dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58), qualora ricada nel caso della restituzione integrale del beneficio ivi prevista al comma 125 ter;
- r. si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nell'Avviso;
- s. mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al beneficiario dall'Avviso o dall'Atto d'Impegno.

Al verificarsi di una o più cause di decadenza, Lazio Innova S.p.A., esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, trasmette alla Regione Lazio la proposta per l'assunzione del provvedimento definitivo di revoca, e provvede, se del caso, al recupero delle somme erogate e non dovute, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.

APPENDICE n. 6 – Schema di Atto di Impegno

La revoca del contributo determina l'obbligo da parte del Soggetto beneficiario di restituire le somme ricevute entro 60 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca. Ove la revoca sia disposta per azioni o fatti addebitati al Beneficiario il termine per la restituzione è ridotto a 15 giorni e gli interessi sono calcolati maggiorando il tasso ufficiale di riferimento di 500 punti base. Regione si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dall'art. 9 (2) del D.Lgs. n. 123/98.

Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Lazio Innova di valutare nuovi casi di revoca, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

**Art. 12
RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto di Impegno faranno testo le disposizioni emanate per l'applicazione del POR FESR Lazio 2014/2020 e contenute nell'Avviso nonché le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato.

IL Legale Rappresentante

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

APPENDICE n. 7 – Disciplina delle Variazioni**Appendice n. 7 – Disciplina delle Variazioni****Definizioni**

«**Variazioni Oggettive**»: sono tutte le Variazioni al Progetto, sia Sostanziali che non Sostanziali.

«**Variazioni Sostanziali**»: Qualsiasi modifica del Progetto che ne alteri i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo con effetti anche sui risultati originariamente previsti e che alteri le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto o che implicino un diverso status del Beneficiario. Le Variazioni Soggettive si considerano sempre Variazioni Sostanziali.

«**Variazioni non Sostanziali**»: le Variazioni Oggettive del Progetto, introdotte successivamente alla Concessione della Sovvenzione, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del Progetto ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Possono essere apportate, nel rispetto del quadro delle Spese Ammesse in sede di Concessione della Sovvenzione, senza necessità di approvazione da parte della Regione Lazio e/o di Lazio Innova, che si limita a registrare e verificarne i contenuti nel rispetto dei limiti e modalità previste dal presente **Avviso**. Devono essere, contenute nel limite del 10% delle Spese Ammesse da rendicontare (salvo ulteriori limitazioni specifiche per categoria/tipologia di costi e lavorazioni che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati previsti), e devono essere evidenziate (una ed una sola volta) nel quadro riepilogativo del progetto presentato in sede di rendicontazione per la richiesta di erogazione a saldo.

«**Variazioni Soggettive**»: Le variazioni che implicano un diverso status giuridico del Beneficiario per trasferimento dell'azienda ad un soggetto giuridico terzo (operazioni societarie). Le Variazioni Soggettive sono sempre considerate Variazioni Sostanziali.

Disciplina**Variazioni Oggettive**

1. Le Variazioni Oggettive sono le modifiche che riguardano il Progetto.
2. Le Variazioni Oggettive sono considerate Variazioni non Sostanziali se non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del Progetto ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. In tal caso possono essere apportate, successivamente alla Concessione della Sovvenzione, nel rispetto del quadro delle Spese Ammesse, senza necessità di approvazione da parte di Lazio Innova, se contenute nel limite del 10% delle Spese Ammesse.
3. Le Variazioni Oggettive sono considerate Variazioni Sostanziali se alterano i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo, con effetti anche sui risultati originariamente previsti e se alterano le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto. Possono essere apportate, dopo la Concessione della Sovvenzione, nel rispetto del quadro delle Spese Ammesse, solo previa presentazione di un'argomentata relazione corredata da idonea documentazione (istanza di variazione). Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di variazione oggettiva sostanziale, Lazio Innova provvede alle opportune verifiche e valutazioni e predispone una scheda istruttoria da sottoporre alla valutazione della Commissione di Valutazione.
4. L'istanza di variazione di cui al precedente punto 3 deve essere inviata a Lazio Innova – ove l'Avviso lo preveda, per il tramite del Mandatario in caso di Aggregazione Temporanea – corredata dal prospetto dei costi riformulato, entrambi sottoscritti da persona in grado di impegnare legalmente il Beneficiario – nonché il Mandatario, ove l'Avviso preveda le Aggregazioni Temporanee. Le nuove spese indicate

APPENDICE n. 7 – Disciplina delle Variazioni

dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del Progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e rispettare i limiti indicati nell'Avviso.

5. Le Variazioni Oggettive, quando si configurano come Variazioni Sostanziali, possono essere ammesse, soltanto per una volta e devono essere richieste secondo le modalità indicate nel punto 4 entro e non oltre il termine per la richiesta di SAL, ove l'Avviso lo preveda, o di erogazione a saldo. La richiesta di Variazione Oggettiva Sostanziale sospende la valutazione dell'eventuale presentazione del SAL o del saldo fino alla pronuncia degli esiti da parte della Commissione di Valutazione.
6. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento della Sovvenzione.
7. Qualora l'importo complessivo del Progetto realizzato risulti inferiore al 60% dell'importo complessivo del Progetto ammesso, Lazio Innova sottopone il Progetto realizzato alla Commissione Tecnica di Valutazione che valuterà se il Progetto realizzato sia conforme a quello ammesso e abbia raggiunto gli obiettivi previsti; in caso contrario il contributo è soggetto a revoca.
8. Qualora, anche a seguito di una Variazione Oggettiva che non determinala revoca del contributo, la Spesa Effettivamente Sostenuta risulti inferiore alla Spesa Ammessa, Lazio Innova procederà alla rideterminazione del contributo.
9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione ovvero di mancata presentazione dell'istanza, rimane vigente l'Atto di impegno sottoscritto ed eventuali "addendum" allo stesso.
10. La chiusura o il trasferimento della Sede Operativa di realizzazione del Progetto in data antecedente all'approvazione della rendicontazione, fermo restando l'obbligo di completare il Progetto in Sedi Operative localizzate nel territorio del Lazio, devono essere preventivamente comunicati, al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità delle spese sostenute anche in data antecedente la chiusura/trasferimento della predetta Sede Operativa.

Variazioni Soggettive

11. Le Variazioni Soggettive sono le modifiche che implicano un diverso status del Beneficiario per trasferimento dell'azienda ad un soggetto giuridico terzo – o, nel caso l'Avviso lo preveda, che riguardano la composizione di una Aggregazione Temporanea.
12. Le Variazioni Soggettive sono sempre considerate Variazioni Sostanziali. Si applicano pertanto le procedure descritte nei precedenti punti 4 e 5.
13. Operazioni societarie e subentro.

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del Progetto ad un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell'erogazione del saldo, le Sovvenzioni concesse o erogate possono essere confermate in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:

- a. presenti specifica richiesta di subentro; la domanda di modifica del Beneficiario deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica;
- b. posseda i requisiti e le caratteristiche previste per i Destinatari nell' Avviso, incluse le specifiche appendici;
- c. nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'attività svolta dal Beneficiario originario;
- d. assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dall'Avviso e dall'Atto di Impegno in capo al Beneficiario originario.

Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta della Sovvenzione e la Concessione, le domande di subentro non sono ammesse.

Se la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo e per i Progetti Imprenditoriali che prevedono Investimenti Materiali, il soggetto subentrante non acquista lo status di Beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.71 REG SIE. La mancata presentazione della domanda entro i termini previsti impedisce la liberazione del Beneficiario originale.

Lazio Innova effettua l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi e la Regione Lazio, in caso di esito positivo, dispone il trasferimento della Sovvenzione al nuovo Beneficiario con idoneo provvedimento ed in caso di esito negativo, dispone la decadenza dalla Sovvenzione.

APPENDICE n. 7 – Disciplina delle Variazioni

Laddove, successivamente al trasferimento della Sovvenzione si debba procedere alla dichiarazione di decadenza totale o parziale dalla medesima, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario.

La Sovvenzione concessa e non erogata è interamente liquidata al Beneficiario subentrante, dalla data della domanda di subentro o ove altrimenti noto l'evento di modifica a Lazio Innova.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

14. Per i Progetti approvati a favore di Aggregazioni Temporanee, ove l'Avviso le preveda, sono ammissibili variazioni dei Beneficiari ad esclusione del Capofila che non può fuoriuscire dall'Aggregazione, essere sostituito e deve sostenere le Spese Ammissibili a suo carico, a pena di decadenza dalla Sovvenzione. Per tali Progetti, ove previsti dall'Avviso, è ammesso entro la data di richiesta di erogazione del SAL, ove l'Avviso lo preveda, o di erogazione a saldo che uno o più partner mandanti escano dall'Aggregazione, purché l'evento non coinvolga più di 1/3 dei Partner, non pregiudichi la realizzazione del Progetto e lo stesso non risulti significativamente difforme rispetto a quello approvato. I partner rimanenti all'interno dell'Aggregazione Temporanea potranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo a Lazio Innova una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal o dai Partner uscenti e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i Partner restanti. In alternativa, il Partner uscito dall'Aggregazione può essere sostituito da nuovi Partner purché questi ultimi posseggano i requisiti e le caratteristiche previste per i Destinatari nell'Avviso e nelle relative appendici, inclusa la capacità economico-finanziaria, e la medesima natura del Partner sostituito. I Partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle. Il venire meno di uno dei Partner ha come effetto la decadenza individuale della Sovvenzione allo stesso concessa e l'eventuale restituzione delle somme percepite, sempre che non pregiudichi la realizzazione del Progetto e che non si determinino cause di revoca della Sovvenzione. Il Partner che esce dall'aggregazione dovrà restituire quanto percepito, in caso di mancata restituzione Lazio Innova potrà procedere all'escussione della fideiussione. Le attività già sostenute dal Partner uscente non sono oggetto di sovvenzioni, né per il Beneficiario uscente, né per altro Partner. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato prevista dall'Avviso.
15. La variazione della dimensione aziendale dell'Impresa Beneficiaria successiva alla concessione dell'aiuto, non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del RGE e riportati nelle Definizioni in appendice 1 all'Avviso.

APPENDICE n. 8 – Informativa Privacy**Appendice n. 8 – Informativa Privacy****AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”**

Ai sensi degli art. 13 e 14 della Disciplina Privacy (Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali), all'atto della raccolta dei dati personali Lazio Innova S.p.A. (“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati.

A. I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti, anche mediante strumenti informatici e telematici, tramite:

- l'inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
- la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);
- Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa e operativa e al quale la presente informativa è da intendersi estesa.

I Vostri dati saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.

B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità e in virtù delle seguenti basi giuridiche:

1. per l'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Lazio Innova S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l'attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);
2. per dare esecuzione a misure pre-contrattuali e a contratti dei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);
3. per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell'Avviso e dei risultati delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l'Avviso fa parte, attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese Beneficiarie;
4. per la realizzazione di studi condotti con finalità statistiche e/o di valutazione degli effetti delle misure di sostegno alle imprese implementate da Lazio Innova S.p.A. Si precisa che la realizzazione di tali studi potrà comportare l'associazione al Vostro profilo di informazioni relative alla Vostra situazione economica attraverso la consultazione di banche dati pubbliche;
5. per altre finalità gestionali e organizzative.

Con riferimento al punto B1, il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, pertanto il loro conferimento costituisce condizione necessaria per la presentazione della **Domanda** e il mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione della **Domanda**.

Con riferimento al punto B2, il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Con riferimento al punto B3, il trattamento dei Vostri dati personali avverrà solo in seguito al rilascio di un Vostro esplicito consenso. Si precisa che il mancato rilascio di tale consenso non avrà alcuna conseguenza negativa sulla presentazione della **Domanda** e sulla valutazione della stessa.

Con riferimento ai punti B4 e B5, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento con riferimento rispettivamente alla verifica dell'efficacia delle misure implementate e all'accertamento, alla difesa e all'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria.

APPENDICE n. 8 – Informativa Privacy

C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire, mediante l'adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, la loro sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni accidentali.

D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione dei dati.

I Vostri dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale formalmente autorizzato al trattamento, nell'ambito delle proprie mansioni e nei limiti di quanto strettamente necessario all'esatto svolgimento delle attività alle quali è preposto.

Inoltre per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Lazio Innova S.p.A. potrà comunicare tali dati a:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- Enti o Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
- Enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
- Titolari di Partita IVA, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l'attivazione di fondi pubblici;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza informatica, ecc.);
- professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).

Tali soggetti esterni possono trattare dati personali, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento specificamente nominati dal Titolare in conformità a quanto previsto dall'Art. 28 del GDPR, oppure in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.

I dati anagrafici e le informazioni in ordine alla valutazione della Domanda agevolativa e ai relativi esiti saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso Lazio Innova, nonché sul sito internet di Lazio Innova, sul sito dell'USR e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

Previo rilascio di un Vostro consenso esplicito, i dati anagrafici e le informazioni relative agli esiti del bando potranno essere pubblicati su riviste specifiche di settore.

E. I Vostri dati personali saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui al punto B, e in particolare:

- fino al 2027, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e fatta salva l'estensione ivi prevista in caso di procedimento giudiziario o richiesta debitamente motivata da parte della Commissione UE, anche nel caso non intervenga la concessione;
- per tutta la durata del periodo di investimento e un ulteriore periodo di 10 anni dalla data di disinvestimento, ove superiore al periodo di cui al punto precedente, in conformità all'art. 2220 del codice civile ovvero per la maggior durata prevista dall'art. 22, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 in caso di accertamenti fiscali.

F. Diritti di cui al Capo III del GDPR.

Informiamo, infine, che il Capo III del Regolamento garantisce agli interessati la possibilità di esercitare in qualunque momento i seguenti diritti:

- diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, e, nel caso, di ottenere l'accesso a tali dati;
- diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la rettifica e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la limitazione del trattamento dei dati;
- diritto di ricevere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali.

APPENDICE n. 8 – Informativa Privacy

Inoltre, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di controllo qualora ritengano che il trattamento dei dati personali che li riguardano non sia conforme al Regolamento.

Tali diritti potranno essere esercitati in forma gratuita presso l'indirizzo di seguito indicato:

Lazio Innova S.p.A. - Via Marco Aurelio, 26A - 00184 ROMA,

oppure inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica:

incentivi@pec.lazioinnova.it.

Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Via Marco Aurelio 26A - 00184 Roma.

Lazio Innova S.p.A. ha designato come responsabile per la protezione dei dati (DPO) Francesco D'Ambrosio contattabile all'indirizzo email dpo@lazioinnova.it.

Per maggiori informazioni in merito al trattamento dei Vostri dati personali, Vi invitiamo a contattare il Titolare o il DPO agli indirizzi email sopra indicati.